



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 46 del 29 Luglio 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA

L'AQUILA

Via Salaria Antica est n° 27

- edificio B2 -

Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.06.2011, n. 422:

Modifiche ed Integrazioni alla D.G.R. n. 797, del 18 ottobre 2010: L.r. 3/3/2005 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni: indirizzi programmatici triennali 2008/2010.....Pag. 10

DELIBERAZIONE 27.06.2011, n. 442:

Concessione di contributi in regime di “de minimis” Interventi di credito agrario a breve termine – Programma operativo (Reg.(CE) n. 1998/2006, Reg. (CE) n. 1535/2007 e Legge Regionale n. 53/97 art. 17. Anno 2011. RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....Pag. 11

DELIBERAZIONE 04.07.2011, n. 454:

LR. 10.09.1993 n° 56 art. 21e 22 – Norme in materia di promozione culturale- Definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti per le iniziative di carattere sportivo-ricreativo. – BANDO 2011.....Pag. 12

DELIBERAZIONE 11.07.2011, n. 474:

Adesione della Regione Abruzzo alla proroga al 31 luglio 2011 dell’Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario del 3 agosto 2009 firmato dal Ministero dell’Economia, dall’ABI e dalle associazioni imprenditoriali, e successive integrazioni.....Pag. 21

DECRETI

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 05.07.2011, n. 88/2011:

Istituto Cinematografico dell’Aquila “ La Lanterna Magica”. Nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione.....Pag. 24

- PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 06.07.2011, n. 75:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Pollutri a favore di Ditte diverse.....Pag. 24

DECRETO 06.07.2011, n. 76:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore di Ditte diverse.....Pag. 32

DECRETO 06.07.2011, n. 77:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di San Salvo (CH) a favore di Ditte diverse.....Pag. 37

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 30.06.2011, n. 197/81:

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Soc. Agricola del Treste srl impianto Treste Sede impianto: Via Treste Cupello (CH). Attività svolta: Allevamento Intensivo scrofe Codice IPPC: 6.6 b) Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) e 6.6 c" Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 posti scrofe";.....Pag. 41

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 30.06.2011, n. 198/132:

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Dell'Aventino srl Sede impianto: SP Pedemontana n.8 - Fossacesia (CH) Attività svolta: produzione mangimi per uso zootecnico Codice IPPC: 6.4 b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);.....Pag. 42

- DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DD/120:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione P.A. CROCE GIALLO AZZURRA – ONLUS – 67012 Cagnano Amiterno Fraz. S. Cosma (AQ).....Pag. 43

DETERMINAZIONE 08.07.2011, n. DD/122:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Richiesta di trasferimento dal settore socio sanitario al settore sicurezza sociale, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici A.I.A.S. – Sez. di Lanciano – Onlus, con sede legale in C.da Serroni n.43 H -66034 Lanciano (CH).....Pag. 44

- DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/17:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione

– Approvazione piano di ristrutturazione – Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. Con sede legale in Vasto (Ch).....Pag. 45

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/18:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società di Passio Armando con sede legale in Avezzano (Aq).....Pag. 47

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/19:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione programmi di esercizio – Società di Passio Tour S.R.L. Con sede legale in Civitella Roveto (Aq).....Pag. 49

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/20:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Programmi di Esercizio – Società Ferrara S.R.L. con sede legale in Palena (Ch).....Pag. 50

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/21:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.P.A. Con sede legale in Lanciano (Ch).....Pag. 51

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/22:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Fracassa S.R.L. Con sede legale in Teramo.....Pag. 54

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/23:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Autolinee Gaspari S.R.L. Con sede legale in Teramo.....Pag. 56

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/24:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società G.Tm. S.pa. Con sede legale in Pescara.....Pag. 58

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/25:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Autolinee Giallonardo s.n.c. Con sede legale Bussi Sul Tirino (Pe).....Pag. 60

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/26:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Ditta Giovannucci Alberto con sede legale in Acquasanta Terme (Ap).....Pag. 62

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/27:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione

– Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Jacovetti s.a.s. Con sede legale in Castel Di Sangro (Aq).....Pag. 64

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/28:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Autolinee Marcozzi s.n.c. Con sede legale in Teramo.....Pag. 66

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/29:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società F.lli Napoleone s.n.c. Con sede legale Ortona (Ch).....Pag. 68

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/30:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Passucci Viaggi s.r.l. Con sede legale in Atesa (Ch).....Pag. 70

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/31:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società F.lli Ripani s.n.c. Con sede legale Teramo.....Pag. 72

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/32:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Satam s.r.l. Con sede legale in San Giovanni Teatino (Ch).....Pag. 74

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/33:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Spinelli Nicola Filippo con sede legale in Archi (Ch).....Pag. 76

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/34:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Programmi di Esercizio – Società Suriano Ugo con sede legale in Roccaspinaveti (Ch).....Pag. 79

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DE/38:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società A.M.A. S.p.a. Con sede legale in L’Aquila.....Pag. 80

DETERMINAZIONE 26.04.2011, n. DE/39:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società A.R.P.A. S.p.a. Con sede legale in Chieti.....Pag. 82

DETERMINAZIONE 30.06.2011, n. DE/46:

Istituzione dei Comitati Tecnici di Assistenza per la Gestione dei Contratti di Servizio ex

art. 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n.422, tra la Regione Abruzzo e le Società “Gestione Trasporti Metropolitan” e “Ferrovia Adriatico Sangritana” per Azioni e indirizzi per il loro funzionamento.....Pag. 84

DETERMINAZIONE 30.06.2011, n. DE/47:

Istituzione del Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art 11 dell’Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422 e indirizzi per il suo funzionamento.....Pag. 90

Dirigenziali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 66 del 09/04/2010

DETERMINAZIONE 15.06.2011, n. DA13/141:

Modifica Autorizzazione Unica n° 66 DA13/53 del 09/04/2010. Proponente: Comune di Sant’Eusanio del Sangro (CH), P.zza Cesare de Titta.....Pag. 96

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 72 del 27/04/2010

DETERMINAZIONE 15.06.2011, n. DA13/142:

Modifica Autorizzazione Unica n° 72 DA13/84 del 27/04/2010. Proponente: Comune di Canosa Sannita (CH), Via Vittorio Emanuele n. 32.....Pag. 96

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DH33/52:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "A" Ditta: Di Tullio Pierino residente in c.da Congiunti, 73, del Comune di Collecervino (PE) Liquidazione dell’anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/226 del 04/11/2010.....Pag. 97

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DH33/53:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "A" Ditta: Volpone Gianluca residente in c.da Gallo, 20, del Comune di Penne (PE) Liquidazione dell’anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/319 del 21/12/2010.....Pag. 98

DETERMINAZIONE 30.06.2011, n. DH33/55:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "A" Ditta: Pierdomenico Danilo residente in C.DA. Festina, 8, del Comune di Civitella Casanova (PE) Liquidazione dell’anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n.

DH23/254del 15/11/2010.....Pag. 99

- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DG21/68:

RICONOSCIMENTO della Ditta "LA VITTORIA S.R.L." - con sede a Chieti Strada Madonna della vittoria,145 - ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.....Pag. 100

- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 06.07.2011, n. DB8/43:

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.....Pag. 102

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI
 - **Bando di gara relativo all'affidamento del servizio di leasing finalizzato all'acquisto di un immobile in L'Aquila.....Pag. 104**
 - **Bando di gara relativo a "Selezione di un soggetto gestore per la costituzione e la gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per aiuti alle piccole imprese innovative".....Pag. 106**
- COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)
Avviso di deposito variante al P.R.E.....Pag. 108
- COMUNE DI PIANELLA (PE)
Programma integrato di intervento ad iniziativa privata per attuazione sub-comparto del P.E.E.P. C.da San Nicola della frazione di Cerratina. pratica V 46/2011. Ditta Luciani Silvio variante P.E.E.P. Vigente - Approvazione.....Pag. 109
- COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)
Delibera Consiliare del 27 giugno 2011 n.9. Approvazione variante al Piano Regolatore Esecutivo.....Pag. 110
- PROCACCIA & C. S.R.L.
Avviso di assoggettabilità alla procedura di VIA: Rinnovo di impianto di recupero rifiuti non pericolosi iscritto al RIP Teramo.....Pag. 110

RETTIFICHE

- **COMUNE DI TUFILLO (CH)**
Rettifica Avviso di deposito del nuovo Piano Regolatore Esecutivo.....Pag. 110

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 20.06.2011, n. 422:

Modifiche ed Integrazioni alla D.G.R. n. 797, del 18 ottobre 2010: L.r. 3/3/2005 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni: indirizzi programmatici triennali 2008/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con D.G.R. n. 797, del 18 ottobre 2010, è stato approvato il Programma operativo 2008/2010 di cui all'art. 10 della L.r. 3/3/2005 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni

Dato atto che la predetta D.G.R., all'Allegato 1, prevede le modalità di rendicontazione delle attività svolte dall'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo per la tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici e Controlli della produttività animale (LLGG-C.U.F.) e dell'Assistenza specialistica (S.A.T.A.) relativi agli anni 2009 e 2010.

Vista la nota prot. n. 1135, del 22/03/2011, con la quale l'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo lamenta la difficoltà a rendicontare sulla base delle modalità previste nella richiamata D.G.R. n. 797/2010 e richiede il ripristino delle modalità in essere precedentemente fissate dalla Direzione Agricoltura e sulla scorta delle quali aveva già redatto i relativi rendiconti delle attività svolte nell'anno 2009;

Rilevato che con le Determinazioni Dirigenziali di anticipazioni n. DH4/267, del 27/11/2008 e n. DH4/206, del 23/11/2009, relative all'anno 2009 e DH4/207, del 24/11/2009 e DH21/35, del 09/11/2010 relative

all'anno 2010, veniva imposto all'Associazione stessa la rendicontazione secondo le modalità in essere al momento dell'adozione delle stesse Determinazioni;

Considerato che le modalità di rendicontazione previste nella predetta D.G.R. n. 797, del 18 ottobre 2010, si discostano da quelle in essere alla data delle sopraccitate Determinazioni di concessione delle prime e seconde anticipazioni per gli anni di riferimento 2009 e 2010, tali da rendere difficoltose le analitiche descrizioni delle spese già effettuate in quanto modificano sostanzialmente sistemi di contabilità e rendicontazione ad interventi già realizzati e, comunque, in linea con le direttive impartite dagli organi competenti all'atto delle erogazioni delle anticipazioni del contributo pubblico ed in armonia con il sistema di rendicontazione suggerito dal competente Ministero;

Valutata la complessità dei settori d'intervento previsti dai relativi Progetti esecutivi e i possibili ed inevitabili casi di accavallamento di spese sostenute pertinenti a più programmi o a più azioni e, quindi, di difficile attribuzione delle singole voci di spesa comuni a più azioni o programmi;

Ritenuto, quindi, opportuno di annullare l'Allegato 1 della D.G.R. n. 797/2010 e di ripristinare le modalità di rendicontazione in essere e vigenti prima dell'adozione della stessa deliberazione per gli anni 2009 e 2010;

Ritenuto, infine, di dare mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato di adottare tutte le opportune disposizioni ed iniziative per l'approvazione dei rendiconti finali e l'erogazione dei contributi a saldo in favore dell'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo;

Ritenuto di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *BURA*, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Ritenuto, infine, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, per quanto di rispettiva competenza, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità sul presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di annullare l'Allegato 1 della D.G.R. n. 797/2010 ed il punto 6 del dispositivo da "di dare atto" a "provvedimento" e di ripristinare le modalità di rendicontazione in essere e vigenti prima dell'adozione della stessa deliberazione per gli anni 2009 e 2010;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato di adottare tutte le opportune disposizioni ed iniziative per l'approvazione dei rendiconti finali e l'erogazione dei contributi a saldo in favore dell'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo;
- di dare mandato alle competenti strutture organizzative della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione, di assumere i provvedimenti consequenziali, comprese la pubblicazione di esso in forma integrale sul sito internet della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul *BURA* e la comunicazione in via amministrativa all'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 27.06.2011, n. 442:

Concessione di contributi in regime di "de

minimis" Interventi di credito agrario a breve termine – Programma operativo (Reg.(CE) n. 1998/2006, Reg. (CE) n. 1535/2007 e Legge Regionale n. 53/97 art. 17. Anno 2011. RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. R. 53/97 all'art. 17, che, tra l'altro, stabilisce che la Giunta Regionale può finanziare programmi ed interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale purché compatibili con le normative comunitarie vigenti;

Vista la DGR n° 868 del 15/11/2010 avente ad oggetto "Concessione di contributi in regime di "de minimis" Interventi di credito agrario a breve termine – Programma operativo (Reg.(CE) n. 1998/2006, Reg. (CE) n. 1535/2007 e Legge Regionale n. 53/97 art. 17 – Anno 2011.

Tenuto conto dell'istanza, allegata alla presente deliberazione, inoltrata congiuntamente dalle OO.PP. – Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri - operanti nel settore agricolo ed acquisita dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale Caccia e Pesca, Emigrazione, in data 06/06/2011, prot. n° 574 Segr., in cui si chiede la riapertura dei termini in oggetto per la seguente motivazione: "agevolare l'accesso delle imprese agricole singole e associate ai finanziamenti per incoraggiarle a continuare ad investire anche in circostanze eccezionali caratterizzate da una crisi economica e finanziaria di tutto il sistema produttivo e commerciale";

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, in via del tutto eccezionale, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze alle Banche convenzionate, secondo le procedure e le modalità già stabilite nella sopra citata DGR n° 868 del 15/11/2010, comprensiva degli Allegati, fino al 31/07/2011;

Preso atto che per l'anno 2011 il tasso di intervento è stato stabilito con D.G.R. n° 966 del 09/12/2010;

Considerato che le risorse finanziarie, pari ad

€1.000.000,00, necessarie per l'attuazione della presente Delibera, sono state impegnate con Determinazione Dirigenziale n° DH 17/67 del 30/11/2010;

Preso atto del parere di regolarità e di legittimità della presente proposta di deliberazione espresso dal Dirigente del Servizio Credito, Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale Caccia e Pesca, Emigrazione;

Vista la L.R. n° 3/02;

Vista la L. R. 77/99;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di procedere all'approvazione della riapertura, in via del tutto eccezionale, dei termini per la presentazione delle istanze alle Banche convenzionate, secondo le procedure e le modalità già stabilite nella DGR n° 868 del 15/11/2010, comprensiva degli Allegati;
- di autorizzare la presentazione delle istanze a partire dal giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione e fino alla data 29/07/2011;
- di demandare al Dirigente del Servizio Credito, Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca l'attuazione di quanto deliberato, autorizzandolo, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, a porre in essere ogni ulteriore disposizione utile a favorire l'attuazione di quanto deliberato;
- di pubblicare la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Allegato: - Richiesta OO.PP. di riapertura termini.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.07.2011, n. 454:

LR. 10.09.1993 n° 56 art. 21e 22 – Norme in materia di promozione culturale- Definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti per le iniziative di carattere sportivo-ricreativo. – BANDO 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 10.09.1993 n°56 recante “Nuove norme in materia di promozione culturale”, in particolare gli articoli 21, 22 e 23 che dispongono la concessione di contributi in favore di Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, per la realizzazione di attività che promuovono attività sportivo-ricreative del tempo libero;

Dato atto che:nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario è riportata quale competenza ascritta alla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominata “interventi per iniziative di carattere sportivo” la somma complessiva di €240.000,00;

Vista con la DGR n°96 del 15/02/2011 è stato approvato, ai sensi dell'art.7 comma 2 della LR n°3/2002, il Programma Operativo esercizio finanziario 2011 ed è stata assegnata la relativa competenza alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio , Attività sportive;

Considerato che, così come previsto dall'art. 22 - commi 2 e 3 della citata LR 56/93, per la realizzazione diretta, attraverso il competente Servizio, di iniziative volte alla promozione, approfondimento e allo sviluppo delle attività del tempo libero, può essere riservato un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti;

Considerato altresì che può rendersi disponibile il restante 80% della somma stanziata per il finanziamento di iniziative in favore di Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, per la realizzazione di attività che promuovono attività sportivo-ricreative;

Visto l'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, che impone alle Amministrazioni pubbliche la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione, in favore di persone ed Enti pubblici e privati, di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;

Visto il comma 2 dell'art. 21 della citata LR n°56/93 che prevede, per la gestione dei fondi all'uopo destinati, la predisposizione da parte della competente Direzione dei criteri per l'utilizzo degli stessi;

Visti lo Schema di Bando (all.A) contenente le modalità di accesso alle provvidenze previste dagli art. 21 e 22 della L.R. n. 56 del 10.09.1993 e ss.mm.ii. e nel quale sono specificate la tipologia delle iniziative ammissibili, i tempi e i modi di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e la determinazione del contributo spettante nonché il relativo modello di domanda denominato Scheda Progetto (all. B) che forma parte integrante e sostanziale del bando stesso;

Accertata in relazione alle predette disposizioni la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 25/03/2002, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Sport, Impiantistica sportiva ed il Direttore della Direzione, Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo Schema di Bando (all.A) contenente le modalità di accesso alle provvidenze previste dagli art. 21 e 22 della L.R.

n. 56 del 10.09.1993 e s. m. e i. e nel quale sono specificate la tipologia delle iniziative ammissibili, i tempi e i modi di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e la determinazione del contributo spettante e il relativo modello di domanda denominato Scheda Progetto (all. B) che forma parte integrante e sostanziale del bando stesso;

2. di destinare l'importo di € 192.000,00 pari all'80% delle somme disponibili sulla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominata “interventi per iniziative di carattere sportivo” pari a €240.000,00, per il finanziamento delle richieste che perverranno e che saranno ricomprese nella graduatoria di cui al successivo punto 3);
3. di demandare a successivi provvedimenti, di competenza del Dirigente del Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, l'approvazione della graduatoria, previa istruttoria delle richieste medesime; la liquidazione e l'erogazione delle somme ai soggetti aventi diritto, conformemente a quanto stabilito nello Schema di Bando di cui al precedente punto 1);
4. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive ai sensi dell'art. 16, c.11, della L.R. n. 7/02;
6. di disporre che il presente provvedimento, unitamente agli allegati “A” e “B”, venga immediatamente pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
7. di disporre, altresì, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul sito internet della Regione.

Seguono allegati



Allegato A)

REGIONE ABRUZZO**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA****L.R. 10.09.1993 n° 56 – artt. 21 e 22****BANDO ANNO 2011 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DI CARATTERE SPORTIVO
ED AZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE. ANNO 2011****Termine presentazione domande: 30 AGOSTO 2011**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

la Giunta Regionale, in attuazione della Delibera n° 454 del 04 luglio 2011, conformemente a quanto stabilito dagli art. 21 e 22 della LR 10.09.1993 n° 56 e ss.mm. e ii., al fine di intervenire finanziariamente a sostegno delle attività sportivo-ricreative per l'utilizzo del tempo libero in favore degli Enti Locali e delle Associazioni senza fini di lucro, emana il presente Bando.

Art. 1**INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Sono ammissibili a contributo le proposte concernenti la realizzazione di manifestazioni e iniziative, organizzate e attuate nel territorio regionale, aventi carattere sportivo, svolte o da svolgere nel corso dell'anno 2011.

Art. 2**SOGGETTI BENEFICIARI, SCADENZE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****SOGGETTI BENEFICIARI:**

Le domande di contributo per lo svolgimento delle iniziative di cui al precedente art. 1, possono essere presentate unicamente dai soggetti beneficiari sotto elencati che risultino titolari della responsabilità dell'organizzazione e dell'attuazione dell'iniziativa:

1. **Società e Associazioni regolarmente costituite, non aventi fini di lucro;**
(Associazioni riconosciute, istituzioni, pro loco, società sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate).
2. **Enti Locali**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SCADENZA DOMANDE:

La domanda per l'ammissione a contributo, compilata in ogni sua parte su l'apposita "**scheda-progetto**" (**all. B**) secondo il fac-simile allegato al presente Bando e completa delle informazioni richieste, deve essere spedita **esclusivamente a mezzo raccomandata** in busta chiusa con indicazione della data e dell'ora di spedizione (in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione) ed indirizzata alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive - Servizio Sport e Impiantistica Sportiva Via Raffaello, 137- 65125 PESCARA.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere munita di fotocopia di valido documento di riconoscimento

Copia del presente Bando e della modulistica è reperibile sul sito di questa Regione all'indirizzo www.regione.abruzzo.it - sezione "news e avvisi".

Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 agosto 2011;

Non verranno considerate valide, le domande che non siano state presentate entro il termine perentorio di scadenza del presente bando, prive della fotocopia del documento di riconoscimento o del piano finanziario.

ART. 3

COMPILAZIONE SCHEDA PROGETTO

La scheda progetto deve essere compilata in ogni sua parte, contenere una dettagliata descrizione della manifestazione al fine di una corretta valutazione della stessa per l'attribuzione dei relativi punteggi, riportare tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ammissibilità.

Occorre, inoltre, barrare le voci interessate riguardanti la classificazione dell'iniziativa.

ART. 4

CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE DEI CONTRIBUTI

a) Procedure di valutazione per la concessione del contributo:

Il Servizio Sport e impiantistica Sportiva sulla base della domanda presentata esclusivamente nei modi e nei termini di cui al precedente art. 2, provvederà all'istruttoria formale delle domande e alla determinazione del punteggio attribuibile secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati.

Non verranno prese in considerazione e quindi escluse le proposte presentate su modelli parzialmente o erroneamente compilati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Manifestazione a carattere internazionale o nazionale	7
Manifestazione a carattere regionale	5
Manifestazione a carattere provinciale	3
Manifestazione a carattere comunale	1
Manifestazioni sportive che prevedano anche iniziative per diffondere la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali.	fino a 4
Edizione 2011 di manifestazione periodica svolta negli anni precedenti	fino a 5
Manifestazioni rivolte a sport "naturalistici" (kayak, canoa, canottaggio, rafting, vela, sci nautico, surf, arrampicata, alpinismo, escursionismo di media ed alta montagna, sci, mountain bike, orienteering, pesca, corsa campestre, sport equestri, paracadutismo, deltaplano, parapendio)	fino a 3
Manifestazioni con rilevante finalità di integrazione sociale (numero di atleti partecipanti)	fino a 3
Presenza di pubblico e media (numero presunto o effettivo di spettatori – materiale fotografico – articoli di stampa – riprese televisive)	fino a 3

Sulla base del punteggio attribuito verrà redatta la graduatoria di merito e sulla base della spesa esposta verrà assegnato il contributo spettante. Ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 56/93 il contributo concedibile è pari al 30% delle spese sostenute (nel caso l'iniziativa abbia avuto conclusione alla data della domanda) o da sostenere (nel caso l'iniziativa debba ancora svolgersi). Si darà luogo all'assegnazione del contributo fino a concorrenza delle somme disponibili, in caso di parità di punteggio si farà riferimento alla data e ora di spedizione indicate sulla busta di spedizione.

L'importo massimo del contributo concedibile non può superare il limite di €5.000,00 per singola attività o iniziativa.

Sarà ritenuta ammissibile a contributo una sola iniziativa proposta dallo stesso soggetto. In caso di più domande presentate da uno stesso richiedente, sarà data precedenza a quella di punteggio o importo maggiore.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai fondi disponibili, si potrà procedere all'eventuale scorrimento della graduatoria soltanto al verificarsi di economie conseguenti alla rinuncia o decadenza dei soggetti inseriti utilmente in graduatoria ovvero rivenienti da ridefinizione in diminuzione degli importi dei contributi assegnati e non sufficientemente rendicontati.

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spese opportunamente documentate con fatture e ricevute valide agli effetti fiscali con chiaro riferimento a forniture necessarie alla manifestazione oggetto del contributo e riferite esclusivamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa proposta:

- 1) *pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa;*
- 2) *locazione e/o allestimento sedi con esclusione dell'acquisto di beni a lunga durata o di interventi strutturali;*
- 3) *autorizzazioni, concessioni, assicurazioni proporzionate al periodo;*
- 4) *compensi arbitri, giudici di gara, medici sportivi, collaboratori, volontari, promotori e organizzatori;*
- 5) *spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro, pernottamento, che dovranno essere debitamente documentati ed intestati al soggetto richiedente il contributo;*
- 6) *assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa;*
- 7) *acquisto di premi, omaggi, gadget e riconoscimenti (sono ammesse le spese relative a coppe, medaglie, assegni, premi anche in natura;*
- 8) *rimborsi spese per trasporti, pedaggi autostradali e posteggi, a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori e atleti.*
- 9) *rimborsi forfetari per collaboratori, organizzatori ecc. saranno ammessi nella percentuale massima del 20% delle spese ammissibili.*

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- 1) Spese di cancelleria (acquisto toner, carta, buste lettera , spese per fotocopie ecc.);
- 2) Spese di spedizione;
- 3) Spese per ricariche telefoniche;
- 4) Acquisto di beni di lunga durata.
- 5) Forniture elettriche e locazione di locali (**sono ammessi solo** contratti temporanei riferiti al periodo della manifestazione)
- 6) Spese in economia non documentate;
- 7) Documenti di spesa non collegati alla specifica manifestazione per cui si richiede il contributo.

b) Erogazione del contributo:

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito di cui al precedente punto **a)**, e della relativa comunicazione al soggetto interessato, il Dirigente del Servizio Sport e Impiantistica Sportiva provvede alla liquidazione ed al successivo pagamento del contributo determinato.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione della rendicontazione finale della spesa sostenuta per l'avvenuta manifestazione, da fornire utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dagli Uffici, a firma del legale rappresentante e contenente:

- Piano finanziario delle entrate e uscite della manifestazione;
- assoggettabilità o meno alla ritenuta del 4% ai sensi del D.P.R. 29-9-1973 n. 600 ;
- indicazione delle modalità di accreditamento del contributo (codice IBAN);
- Allegati relativi a:

- *Fatture, attestazioni di spesa valide agli effetti fiscali, riconducibili alla manifestazione, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e agli effetti del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con indicazione di tutti gli elementi utili all'identificazione della spesa relativa all'organizzazione della manifestazione;*
- *fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;*
- *relazione consuntiva in cui siano descritte in dettaglio l'attività svolta, i risultati conseguiti con l'indicazione del numero dei partecipanti all'iniziativa;*
- *invio di materiale fotografico e di articoli di stampa;*
- *copia del materiale promozionale realizzato per l'iniziativa.*

ART.4 CONTROLLI E REVOCHE

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata anche dopo l'avvenuta erogazione in misura non inferiore al 20% delle richieste ammesse.

A seguito dei controlli effettuati, il dirigente competente provvede alla revoca del contributo nel caso in cui per le iniziative proposte, venga accertata la non realizzazione anche parziale dell'iniziativa oggetto di contributo, l'incoerenza della rendicontazione economica con i relativi giustificativi di spesa, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

ART. 5 TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30.06.03. In particolare tali dati verranno trattati esclusivamente per le attività di gestione dei procedimenti e pubblicati sul BURA. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sport e Impiantistica Sportiva.

ART. 6 NORME DI RINVIO

Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Sport e Impiantistica Sportiva".

Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sarà disponibile nel sito: www.regione.abruzzo.it alla sezione news e avvisi.

Il Dirigente del Servizio Sport
e Impiantistica Sportiva
(dott.ssa Alba GROSSI)

Allegato B)**REGIONE ABRUZZO**

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

L.R. 10.09.1993 n° 56 – artt. 21 e 22

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI
 INIZIATIVE DI CARATTERE SPORTIVO ED AZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
 SPORTIVE. **ANNO 2011**

SCHEDA PROGETTO

N.B. Da compilare in ogni parte. Schede incomplete non verranno prese in considerazione. Non allegare documentazione riferita all'iniziativa. Da inoltrare alla Giunta Regionale, Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio ,Attività Sportive, Servizio sport e Impiantistica Sportiva – Via Raffaello 137 -65125 PESCARA, esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 30 agosto 2011.

**Denominazione:
 Ente/Associazione**

Indirizzo Sede Legale: _____

Telefono fax _____ e-mail _____

Recapito (solo se diverso dalla sede legale):

Indirizzo _____

Telefono fax _____ e-mail _____

Legale Rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Indirizzo _____ Città _____

Telefono fax _____ e-mail _____

DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA

(Riportare una singola manifestazione. Si esclude l'attività complessiva annuale)

Denominazione

Dettagliata descrizione (obbligatorio)

Periodo di svolgimento: dal _____ al _____

Localizzazione dell'iniziativa _____

Eventuali strutture utilizzate _____

Tipologia: (barrare la casella interessata/e)

Sportiva promozione attività sportiva

Discipline interessate _____

La manifestazione è stata autorizzata dalla Federazione _____

In data _____ (da compilare solo in presenza di componente agonistica della manifestazione)

Classificazione dell'iniziativa: (barrare le caselle interessate)

- Manifestazione a carattere internazionale o nazionale
- Manifestazione a carattere nazionale regionale
- Manifestazione a carattere provinciale
- Manifestazione a carattere comunale
- Manifestazioni sportive che prevedono anche iniziative per diffondere la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali (**indicare quali - obbligatorio**):

- Edizione 2011 di manifestazione periodica svolta negli anni precedenti

Se trattasi di una iniziativa ricorrente indicare: (**obbligatorio**)

Anni delle precedenti edizioni _____

- Manifestazioni rivolte a sport "naturalistici" (**indicare quale - obbligatorio**):

- Manifestazioni con rilevante finalità di integrazione sociale (**numero di atleti partecipanti**)

- Presenza di pubblico e media (**numero presunto o effettivo di spettatori – materiale fotografico – articoli di stampa – riprese televisive: indicare quale**)

PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI

Denominazione Ente	Tipo di partecipazione (patrocinio, finanziamento, ospitalità, servizi vari)

PIANO FINANZIARIO SINTETICO

(raggruppare per voci omogenee di spesa)

S P E S E

n.	Natura della spesa	Estremi documento . fiscale	Importo
1			€
2			€
3			€
4			€
5			€
6			€
7			€
8			€
9			€
10			€
11			
12			
13			
14			
15			
		Totale spese	€

E N T R A T E

n.	Ente/Società erogatrice	Importo
1		€
2		€
3		€
4		€
5		€
		Totale spese
		€

IMPORTO TOTALE SPESE SOSTENUTO O DA SOSTENERE	IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO Max 30% SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE (importo max concedibile €5.000,00)
€	€

Il sottoscritto _____ nato _____ il _____
residente a _____, in qualità di Legale rappresentante della sopra
indicata Associazione/Ente, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

- Che la sopra indicata Associazione/Ente non ha fini di lucro e risulta regolarmente costituita con atto _____ ;
- di avere/non avere percepito, per l'attività proposta, altri contributi a valere sul Bilancio regionale;
- di essere disponibile a rinunciare al contributo spettante riferito alla presente domanda, nel caso in cui venisse disposta la concessione di contributo su altre richieste inoltrate o da inoltrare a valere su altre leggi regionali;
- di impegnarsi a produrre la documentazione a semplice richiesta del Servizio competente;

Data

Il dichiarante (*)
(Firma per esteso ed in maniera leggibile)

N. B. Allegare fotocopia documento d'identità pena l'esclusione della domanda.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.07.2011, n. 474:

Adesione della Regione Abruzzo alla proroga al 31 luglio 2011 dell'Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario del 3 agosto 2009 firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, e successive integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Atteso che in data 3 agosto 2009 è stato firmato, dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario;

Richiamata la propria deliberazione n. 234 del 22 marzo 2010 avente ad oggetto "Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario del 3 agosto 2009 firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni - Adesione Regione Abruzzo - Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione", con la quale si assumevano, tra l'altro, le seguenti determinazioni:

- di aderire all'AVVISO COMUNE del 3 agosto 2009, successivamente integrato, sottoscritto dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica previsti dalle norme di cui all'allegato "A" alla medesima deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;
- che l'elenco di cui all'allegato "A" potesse essere integrato con successivi propri provvedimenti;
- di dare atto che la sospensione non doveva comportare una modifica amministrativa del-

la struttura del relativo intervento agevolativo, né un aggravio a carico della Regione;

Constatato che il 16/2/2011 è stato firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese", con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2011 l'Avviso Comune del 3 agosto 2009 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese;

Atteso che l'adesione al nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese, relativo alla proroga fino al 31 luglio 2011 dell'Avviso Comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive rappresenta uno strumento utile per fronteggiare i pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, aderire al nuovo "Accordo per le piccole e medie imprese, con il quale è stato prorogato al 31/7/2011 l'Avviso Comune del 3/8/2009 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario;

Atteso che la Direzione Sviluppo del Turismo, ambiente, energia e politiche legislative ha fatto tenere via e-mail in data 16/06/2011 alla Direzione Sviluppo Economico i dati in ordine alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale per le materie di competenza, ai fini dell'inserimento degli stessi nell'elenco di cui al suddetto allegato "A" alla deliberazione di Giunta Regionale richiamata, afferente a "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario";

Atteso che la Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, con nota prot. RA 131880 del 22 giugno 2011 "Adesione della Regione Abruzzo alla proroga al 31 luglio dell'Avviso Comune per la sospensione di pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario del 3 agosto 2009 firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni", ha trasmesso, per le vie

brevi, alla Direzione Sviluppo Economico l'Allegato 1 con l'elenco degli strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica, aventi come beneficiari le aziende agricole cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, ai fini dell'adesione della Regione Abruzzo alla proroga al 31 luglio 2011 del citato Avviso comune;

Atteso dover procedere all'approvazione dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati gli interventi leggi di incentivazione regionale o statali regionalizzati, oggetto dell'adesione al nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese, relativo alla proroga fino al 31 luglio 2011 dell'Avviso Comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità dei Dirigenti dei Servizi Sviluppo dell'Artigianato, Sviluppo del Commercio, Sviluppo delle Industrie;

Udita la relazione del Vice Presidente ed Assessore allo Sviluppo Economico;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Ad Unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

1) di aderire al nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese, relativo alla proroga fino al 31 luglio 2011 dell'Avviso Comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni;

- 2) di procedere all'approvazione dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati gli interventi leggi di incentivazione regionale o statali regionalizzati, oggetto dell'adesione al nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese, relativo alla proroga fino al 31 luglio 2011 dell'Avviso Comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni;
- 3) di stabilire che l'estensione dei benefici previsti dall'Avviso Comune per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica guardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale non comporti una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo nè un aggravio a carico della Regione Abruzzo;
- 4) di stabilire che l'applicazione dei benefici previsti dall'Avviso Comune alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali;
- 5) di stabilire che il presente atto sia trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale ed agli Assessorati Sviluppo del Turismo, ambiente, energia e politiche legislative e Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca;
- 6) di stabilire che il presente atto sia trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro;
- 7) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul *B.U.R.A* e sul sito internet della Regione.

Segue allegato

ALLEGATO "A"

Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario.

Leggi statali regionalizzate

1. Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
2. Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. 712 del 30/11/2009 ex Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione".

Leggi regionali

1. Art. 59 (Norma transitoria) della L.R. n. 23 del 30/10/2009 "Nuova legge organica in materia di artigianato" e L.R. n. 60 del 31/7/1996 "Testo unico delle norme che regolano al materia dell'Artigianato nella Regione Abruzzo";
2. Art. 7 (Norma transitoria) della L.R. 2/08/2010 n. 37 (nuova legge organica in materia di Confidi) e s. m. i.;
3. L.R. n. 23 del 30/10/2009 "Nuova legge organica in materia di artigianato";
4. L.R. n. 39 del 5/5/1998 "contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative";
5. Legge Regionale 28 aprile 2000 n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alla imprese operanti nel settore del turismo";
6. Art. 16 (Periodo transitorio) della L.R. n. 77/2000 e L.R. 4/6/1980, n. 50 "Normativa organica sul Turismo";
7. L.R. 10/79 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel triennio 1978/80 - Tit. VIII art. 44 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";
8. L.R. 17/81 art. 20 "Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";
9. L.R. 31/82 art. 28 "Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";
10. L.R. 53/97 artt. 5 e 19 "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare";
11. L.R. 62/94 "Credito agrario agevolato";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Rita PANZONE)

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 17 del 1.1.LUG.2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garisa)

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 05.07.2011, n. 88/2011:

Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica". Nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa::

- di designare, il Rappresentante della Regione Abruzzo in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" nella persona del Sig.:

COLANTONI FRANCESCO, nato a L'Aquila il 31.07.1982;

- di trasmettere all'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" il presente atto, corredato del curriculum del designato, per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Aquila lì 5.7.2011

Nazario Pagano

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 06.07.2011, n. 75:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Pollutri a favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH31/164/Usi Civici del 30/05/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e affrancazione di terre civiche site nel Comune di Pollutri;

Visto l'allegato "A" elenco n. 20 datato 22/02/2011 rettificato il 24/05/2011 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le 39 Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Pollutri, oltre alle 10 annualità pregresse nonché affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 20 datato 22/02/2011 rettificato il 24/05/2011 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 20 datato 22/02/2011 rettificato il 24/05/2011;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Pollutri a favore delle 39 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 20 datato 22/02/2011 rettificato il 24/05/2011 formato da n. 6 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Pollutri a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 20 datato 22/02/2011 rettificato il 24/05/2011 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Pollutri ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Pollutri a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare

eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Pollutri e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila lì 6/7/2011

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato



ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE E SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico e Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 20

V. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	GIZZARELLI DONATO LOC. PIANO PALME - POLLUTRI (CH) E GIZZARELLI PAOLA VIA SAN NICOLA - SCERNI (CH)	13/12/1961 A CHIETI E 06/09/1966 A LANCIANO	POLLUTRI	12	44	0,57,60	20,74	207,36	228,10	691,20
	TOTALE					0,57,60	20,74	207,36	228,10	691,20
2	SARACENI CAMILLA LOC. PIANO VALLE, 42 - POLLUTRI	19/09/1964 A POLLUTRI	POLLUTRI	19	201	0,07,00	2,52	25,20	27,72	84,00
					202	0,07,50	2,70	27,00	29,70	90,00
					204	0,12,70	4,57	45,72	50,29	152,40
					205	0,08,80	3,17	31,68	34,85	105,60
					4028	0,17,00	6,12	61,20	67,32	204,00
	TOTALE					0,53,00	19,08	190,80	209,88	636,00
3	CICCHITTI NICOLA LOC. PIANO VALLE, 42 - POLLUTRI (CH)	12/10/1954 A POLLUTRI	POLLUTRI	1	4028	0,12,20	4,39	43,92	48,31	146,40
					225	0,21,10	7,60	75,96	83,56	253,20
					370	0,05,80	2,09	20,88	22,97	69,60
					391	0,01,60	0,58	5,76	6,34	19,20
					4108	0,06,10	2,20	21,96	24,16	73,20
	TOTALE					0,46,80	16,85	168,48	185,33	561,60
4	DI PIETRO LUIGI LOC. SAN TOMMASO - POLLUTRI	01/11/1946 A POLLUTRI	POLLUTRI	14	357	0,41,60	14,98	149,76	164,74	499,20
					400	0,39,20	14,11	141,12	155,23	470,40
					434	0,00,70	0,25	2,52	2,77	8,40
					477	0,38,20	14,11	141,12	155,23	470,40
					478	0,18,70	6,73	67,32	74,05	224,40
					529	1,18,30	42,89	428,88	468,47	1.419,60
					566	0,13,40	4,82	48,24	53,06	160,80
					589	0,31,70	11,41	114,12	125,53	380,40
					418	0,02,10	0,76	7,56	8,32	25,20
					187	1,24,30	44,75	447,48	492,23	1.491,60
	TOTALE					4,29,20	154,51	1.545,12	1.699,63	5.150,40
5	DI GREGORIO GABRIELE LOC. COLLEDONNE - POLLUTRI (CH)	29/12/1939 A POLLUTRI	POLLUTRI	19	114	0,02,50	0,90	9,00	9,90	30,00
					115	0,10,48	3,77	37,73	41,50	125,76
					331	0,67,60	24,34	243,36	267,70	811,20
					444	0,02,12	0,76	7,63	8,40	25,44

DECRETO 06.07.2011, n. 76:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH31/179/Usi Civici del 07/06/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione di terre civiche site nel Comune di Farindola (PE);

Visto l'allegato "A" elenco n. 4 datato 24/05/2010 rettificato il 07/06/2011 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Farindola, oltre alle 10 annualità pregresse e l'eventuale affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 24/05/2011 rettificato il 07/06/2011 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 24/05/2010 rettificato il

07/06/2011;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore delle n. 10 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 24/05/2010 rettificato il 07/06/2011 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Farindola a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 4 datato 24/05/2010 rettificato il 07/06/2011;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatarario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Farindola;
- di autorizzare il Comune di Farindola ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Farindola e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte

del Comune e delle Ditte.

L'Aquila lì 6/7/2011

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO



Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 4

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare				
				Foglio	Particella						Superficie			
1	BORGHEGGIANI DANIELE LOC. COLLI, 1, FARINDOLA (PE)	22/09/1958 A FARINDOLA	FARINDOLA	16	91	0,68,00	530,40	15,91	159,12	175,03	530,40			
				TOTALE			0,68,00	530,40	15,91	159,12	175,03	530,40		
2	CANTAGALLO MARCELLO LOC. COLLI - FARINDOLA (PE)	01/05/1978 A PENNE	FARINDOLA	11	733	1,44,30	1.125,54	33,77	337,65	371,43	1.125,54			
							0,64,10	495,98	15,00	145,99	164,99	499,98		
							0,08,00	62,40	1,87	18,72	20,59	62,40		
							0,33,30	255,74	7,79	77,92	85,71	259,74		
							0,14,10	105,98	3,30	32,99	36,29	109,98		
							0,16,70	130,26	3,91	39,08	42,99	130,26		
							0,21,20	165,36	4,95	49,61	54,57	165,36		
							0,23,50	183,30	5,50	54,99	60,49	183,30		
							0,07,00	54,60	1,64	16,38	18,02	54,60		
							0,03,60	28,08	0,84	8,42	9,27	28,08		
3	LIZZA PAOLO LOC. S. MARIA - FARINDOLA (PE)	06/10/1947 A FARINDOLA	FARINDOLA	27	300	0,18,70	145,86	4,38	43,76	48,13	145,86			
				TOTALE			0,18,70	145,86	4,38	43,76	48,13	145,86		
4	MARZOLA FRANCO LOC. COLLI - FARINDOLA (PE)	02/02/1972 A FARINDOLA	FARINDOLA	11	404	0,10,95	85,41	2,56	25,62	28,19	85,41			
				TOTALE										

9	COSTANTINI MARIA VIA FIANO, 2 - FARINDOLA (PE)	01/09/1939 A	FARINDOLA	17	274	0,16,40	127,92	3,84	38,38	42,21	127,92
					278	0,12,60	98,28	2,95	29,38	32,43	98,28
			TOTALE			0,29,00	226,20	6,79	67,86	74,65	226,20
10	MARCELLA LUIGI VIA SAN ROCCO - FARINDOLA	01/10/1933 A	FARINDOLA	27	13	0,46,30	361,14	10,83	108,34	119,18	361,14
			TOTALE			0,46,30	361,14	10,83	108,34	119,18	361,14

RETTIFICATO IL 07/06/2011

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Geom. Mario Di Marco)

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Franco LA CIVITA)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio Boschi e Foreste

La presente copia composta di

n. 3 fascicolo, è conforme

all'originale esistente presso questo

Servizio.

Pescara, li 07.06.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Fulvio

DECRETO 06.07.2011, n. 77:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di San Salvo (CH) a favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH31/168/Usi Civici del 30/05/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di San Salvo;

Visto l'allegato "A" elenco n. 9 datato 10/03/2011 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di San Salvo, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicata nell'allegato "A" elenco n. 9 datato 10/03/2011 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 9

datato 10/03/2011;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di San Salvo (CH) a favore delle 6 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 9 datato 10/03/2011 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di San Salvo a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 9 datato 10/03/2011 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di San Salvo ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di San Salvo a reinvestire i proventi derivanti dal capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di San Salvo e dalle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del

Comune e dalle Ditte.

L'Aquila lì 6/7/2011

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato


ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2




ELENCO N. 9


V. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	BIANCHI CAMILLO VIA LEONE MAGNO, 1 - SAN SALVO (CH)= E BIANCHI AMELIA VIA LEONE MAGNO, 3 - SAN SALVO (CH)	18/12/1948 E 27/06/1958 A SAN SALVO	SAN SALVO	17	39	0,02,80	3,11	31,08	34,19	103,60
					76	0,31,80	35,30	352,98	388,28	1.175,60
					122	0,04,70	5,22	52,17	57,39	173,90
						0,35,30	43,82	436,23	479,85	1.454,10
2	BIANCHI CAMILLO VIA LEONE MAGNO, 1 - SAN SALVO (CH) - BIANCHI AMELIA VIA LEONE MAGNO, 3 - SAN SALVO (CH) - BIANCHI MARIA GIUDITTA VIA LEONE MAGNO, 7 - SAN SALVO (CH)	18/12/1948, 27/06/1958, 25/04/1956 A SAN SALVO	SAN SALVO	17	75	0,19,40	21,53	215,34	236,87	717,80
					92	0,00,20	0,22	2,22	2,44	7,40
					93	0,02,30	2,55	25,53	28,08	85,10
					109	0,12,30	13,65	136,53	150,18	455,10
			128	0,02,10	2,33	23,31	25,64	77,70	77,70	
					0,35,30	40,29	402,93	443,22	1.343,10	
3	MARCELLO CORRADINO NICOLA VIA LEONE MAGNO, 30 - SAN SALVO (CH)	13/09/1935 A SAN SALVO	SAN SALVO	17	56	0,01,00	1,11	11,10	12,21	37,00
					40	0,01,00	1,11	11,10	12,21	37,00
					111	0,11,20	12,43	124,32	136,75	414,40
					117	0,02,50	2,89	28,86	31,75	96,20
			125	0,02,10	2,33	23,31	25,64	77,70	77,70	
			126	0,00,20	0,22	2,22	2,44	7,40	7,40	
			127	0,00,20	0,22	2,22	2,44	7,40	7,40	
					0,18,30	20,31	203,13	223,44	677,10	
4	CILLI AMELIA VIA ISONZO, 8 - SAN SALVO (CH)	11/05/1936 A SAN SALVO	SAN SALVO	17	103	0,16,80	18,65	186,48	205,13	621,60
						0,16,80	18,65	186,48	205,13	621,60
5	CILLI ANTONIETTA MARIA VIA DANTE, 15V - SAN SALVO (CH)	13/06/1929 A ASAN SALVO	SAN SALVO	17	57	0,02,30	2,55	25,53	28,08	85,10
					120	0,05,80	6,44	64,38	70,82	214,60
					4027	0,08,50	9,55	95,46	105,01	318,20

MARCELLO CARMINE E ROSSETTI ROSA VIA LEONE MAGNO, 34 - SAN CASOLI (CH)	13/12/1940 A SAN SALVO E 14/04/1921 A CASOLI	17	61	0,16,70	617,90	18,54	185,37	203,91	617,90
6 SALVO (CH)					588,30	17,65	176,49	194,14	588,30
TOTALE			116		207,20	6,22	82,16	88,38	207,20
PESCARA LI 10/03/2011					795,50	23,87	238,65	262,52	795,50

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)



VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Franco LA CIVITA)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(vacante)


GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio ~~Foreste~~ e Foreste

La presente copia compare di
n. 2 facciate. E' come
all'originale esistente presso questo
Servizio.

Pescara, li 23/05/11

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO




DETERMINAZIONI*Direttoriali*

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 30.06.2011, n.
197/81:

**Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Soc. Agricola del Treste srl
impianto Treste Sede impianto: Via Treste
Cupello (CH). Attività svolta: Allevamento
Intensivo scrofe Codice IPPC: 6.6 b) Impianti
per l'allevamento intensivo di suini con più di
2.000 posti suini da produzione (di oltre 30
kg) e 6.6 c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 posti scrofe**”;

L'AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

*Omissis***RILASCIA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si
intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE**

art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006 e
ss.mm.ii.

alla Ditta Soc. Agricola del Treste srl (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Strada Provinciale, 22 del Comune di Mosciano S.A. (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'allevamento intensivo scrofe di cui all'Allegato I del D.Lgs 59/05, 6.6 b) Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), e 6.6 c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 posti scrofe” sito nel Comune di Cupello (CH) in via Treste per una capacità massima produttiva descritta nella seguente tabella:

Tabella 1 SUPERFICI DI ALLEVAMENTO e capi allevati

Locali capannone	Sigla capannone planimetria	Tipologia di suino allevato	Tipo di pavimento	codice MTD DM 29/2/07	SUA mq	SUS	Potenzialità MASSIMA
	1.1	Suini da ingrasso	PTF	3.1.3	1552	1,1	1440
	1.2	Suini da ingrasso	PTF	3.1.3	1552	1,1	1440
	1.3	Suini da ingrasso	PTF	3.1.3	1138	1,1	1056
	1.3	SCROFETTE	PTF	3.1.3	414	1,1	384
	7/D	Verri	PPF	3.1.8	91	6,5	14
1	7/A	Scrofe stimolazione fecondazione	PPF	3.1.5	239	2,2	108
2	7/A	Scrofe stimolazione fecondazione	PPF	3.1.5	243	2,6	92
3	7/A	Scrofe FECONDAZIONE	PPF	3.1.5	138	2,3	60
4	7/A	Scrofe FECONDAZIONE	PPF	3.1.5	144	2,4	60
5	7/A	Scrofe FECONDAZIONE	PPF	3.1.5	144	2,4	60
6	7/A	Scrofe FECONDAZIONE	PPF	3.1.5	174	2,3	84
7	7/B	Scrofe GESTAZIONE	PPF	3.1.5	174	2,3	84
8	7/B	Scrofe GESTAZIONE	PTF	3.1.2	687	4,8	144
9	7/B	Scrofe GESTAZIONE	PTF	3.1.2	687	4,8	144
10	7/C	Scrofe PARTO-suinetti 7-8kg	PTG	3.2.1(*)-	394	5,4	94
11	7/C	Scrofe PARTO-suinetti 7-8kg	PTG	3.2.1(*)	927	5,5	208
	5	Scrofe GESTAZIONE	PTF	3.2.1(*)	417	4	126
TOTALE					9115 mq		5598 CAPI

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 29-octies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato.

Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 30.06.2011, n.
198/132:

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale.
DITTA: Dell'Aventino srl Sede impianto:
SP Pedemontana n.8 - Fossacesia (CH)

Attività svolta: produzione mangimi per uso zootecnico Codice IPPC: 6.4 b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

L'AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

*Omissis***RILASCIA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE**

art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta Dell' Aventino srl nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, di seguito denominata Gestore, con sede legale SP Pedemontana n.8 del Comune di Fossacesia (CH), per l'esercizio dell'impianto di produzione di mangimi per uso zootecnico sito in via SP Pedemontana n.8 del Comune di Fossacesia (CH) con una potenzialità massima di .

Dati sulla produzione - anno 2009					
Linee produzio- ne	Tipo di prodotto	Potenzialità massima ORARIA di produzione	Potenzialità massima ANNUA di produzione	Quantità prodotta nell'anno di riferi- mento	Unità di misura
Linea produzio- ne mangime	Sfarinato	32 tonn/h	199.680 tonn/anno	27.146	tonn
Linea produzio- ne mangime	Pellet (cubettato)	14 tonn/h (due macchine cubettatrici)		34.063	tonn
Linea produzio- ne mangime	sbriciolato	7 tonn/h		3.657	tonn
Linea di deger- minazione	Spezzato deter- minato medio	6,5 tonn/h	40.560 tonn/anno	1.580	tonn
	Spezzato deter- minato grosso			3.900	
Linea di fiocatura	fiocato	5 tonn/a	31.200 tonn/anno	6.190	tonn

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e

riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Omissis

**L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi**

**DIREZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI**

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DD/120:

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle Orga-
nizzazioni di Volontariato dell'Associazione
P.A. CROCE GIALLO AZZURRA – ON-
LUS – 67012 Cagnano Amiterno Fraz. S.
Cosma (AQ).**

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

Vista la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

Rilevato che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3

della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

Vista la nota del 10/06/2011 acquisita agli atti con prot. n. RA/130506 del 21/06/2011, inoltrata dall'Associazione P.A. CROCE GIALLO AZZURRA - ONLUS con sede legale in Via Sallustio s.n.c. - 67012 Cagnano Amiterno Fraz. S. Cosma (AQ) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ;

Constatato che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione P.A. CROCE GIALLO AZZURRA - ONLUS con sede legale in Via Sallustio s.n.c. - 67012 Cagnano Amiterno Fraz. S. Cosma (AQ);
- b) di notificare, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto 1;
- c) di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

DIREZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 08.07.2011, n. DD/122:

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Richiesta di trasferimento dal settore socio sanitario al settore sicurezza sociale, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di

Volontariato, dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici A.I.A.S. – Sez. di Lanciano – Onlus, con sede legale in C.da Serroni n.43 H -66034 Lanciano (CH).

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

Vista la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

Rilevato che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

Considerato che l'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici A.I.A.S. Sez. di Lanciano Onlus, con sede legale in C.da Serroni, 43 H - 66034 Lanciano (CH) è stata iscritta con provvedimento n.186 del 15/10/2003 al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, al settore socio sanitario;

Considerato che con verbale del Consiglio Direttivo del 08/04/2011, allegato alla nota del 27/04/2011 dell'Associazione di cui trattasi, acquisita agli atti con prot. n. RA/110161 del 20/05/2011, si è deliberato di richiedere il diverso posizionamento della stessa all'interno del settore attività presenti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e più precisamente dal settore socio sanitario al settore sicurezza sociale;

Considerato che nulla osta alla diversa allocazione dal settore socio sanitario al settore sicurezza sociale dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici A.I.A.S. Sez. di Lanciano Onlus, con sede legale in C.da Serroni, 43 H - 66034 Lanciano (CH), fermo restando il numero di iscrizione attribuito all'atto dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 77/99;

DETERMINA

Per le motivazioni su indicate

- a) di disporre la diversa allocazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, Sez. di Lanciano Onlus, con sede legale in C.da Serroni n. 43 H – 66034 Lanciano (CH);
- b) di dare atto che rimane immutato il numero di iscrizione originario della citata Associazione al Registro sopra richiamato, istituito ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche;
- c) di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente determina.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/17:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. Con sede legale in Vasto (Ch).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. con sede legale in Vasto (CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 3.115.198,600 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di

cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A., presentato dalla stessa in data 31.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 31.01.2011 con il n. 23985, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 299.642,600 che determina una percorrenza annuale di km 2.815.556,000 con una riduzione percentuale pari al 9,62%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,62%) e quella prevista per legge

(10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 2.815.556,000 di cui 2.803.678,740 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. nella riunione del 24.03.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. con sede legale in Vasto (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10

gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. con sede legale in Vasto (CH) così come presentate dalla stessa in data 31.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 31.01.2011 con il n. 23985, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 299.642,600 che determina una percorrenza annuale di km. 2.815.556,00 con una riduzione percentuale pari al 9,62% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,62%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 2.815.556,000 di cui 2.803.678,740 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. nella riunione del 04.03.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. Di Autorizzare la società Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio

e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;

7. di trasmettere il presente atto:

- a) alla Società Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A.;
- b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
- c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
- d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

8. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/18:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società di Passio Armando con sede legale in Avezzano (Aq).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la ditta Di Passio Armando con sede legale in Avezzano (AQ), è conces-

sionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 39.357,200 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla ditta Spinelli Nicola Filippo, presentato dalla stessa », in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248847, poi integrato da ultimo in data 31.3.2011 (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla ditta Di Passio Armando concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 1.782,000 che determina una percorrenza annuale di km. 37.575,000 con una riduzione percentuale pari al 4,53%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto, tuttavia, che la ditta Di Passio Armando non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 37.575,000 (pari alla riduzione del 4,54% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la ditta Di Passio Armando, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 37.575,000 (pari alla riduzione del 4,54% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla ditta Di Passio Armando con sede legale in Avezzano (AQ);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la ditta Di Passio

Armando ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla ditta Di Passio Armando con sede legale in Avezzano (AQ) così come presentato in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248847, poi integrato da ultimo in data 31.3.2011, (allegato n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla ditta Di Passio Armando concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 1.782,000 che determina una percorrenza annuale di km. 37.575,000 con una riduzione percentuale pari al 4,539% e che la ditta Di Passio Armando non può procedere ad una ulteriore riduzione in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;
4. di prendere atto che la ditta Di Passio Armando, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione

della ristrutturazione proposta ammonta a km. 37.575,000 (pari alla riduzione del 4,53% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie;

4. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
5. di autorizzare la ditta Di Passio Armando ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
6. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla ditta Di Passio Armando;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
7. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
 INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E

LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/19:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione programmi di esercizio – Società di Passio Tour S.R.L. Con sede legale in Civitella Roveto (Aq).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Di Passio Tour s.r.l. con sede legale in Civitella Roveto (AQ), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 8.456,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società ha presentato, in data 20.12.2010, acquisita al protocollo regionale in data 21.12.2010 con il n. 247957, nota in cui comunica l'impossibilità di ottemperare ad ipotesi di ristrutturazione dei servizi con riduzione chilometrica degli stessi, in quanto titolare di un'unica linea con una coppia di corse in orario scolastico;

Dato atto che la Società Di Passio Tour s.r.l. non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla Società Di Passio Tour s.r.l. con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 8.456,000 oggetto di contribuzione regionale;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale), il programma di esercizio dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Di Passio Tour s.r.l. con sede legale in Civitella Roveto (AQ);
2. di dare atto che come da nota in data 20.12.2010, acquisita al protocollo regionale in data 21.12.2010 con il n. 247957 (allegato n.1), detta società, in quanto titolare di un'unica linea con una coppia di corse in orario scolastico per una percorrenza annua di km. 8.456,000, non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico;
3. di dare atto che nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) si è preso atto di quanto indicato nel punto n.2;
4. di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla ditta Società Di Passio Tour s.r.l. con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 8.456,000 oggetto di contribuzione regionale (allegato n.3);
5. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Di Passio Tour s.r.l.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nel programma di esercizio ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

7. di pubblicare il presente atto sul BURA.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/20:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Programmi di Esercizio – Società Ferrara S.R.L. con sede legale in Palena (Ch).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Ferrara s.r.l. con sede legale in Palena (CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 83.179,200 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società ha presentato, in data 28.1.2011, acquisita al protocollo regionale in data 31.1.2011 con il n. 24409, nota in cui comunica l'impossibilità di ottemperare a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio

2011, n. 1 (Finanziaria regionale) «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», in quanto titolare di un'unica linea operaia con tre coppie di corse nei turni lavorativi;

Dato atto che la Società Ferrara s.r.l. non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla Società Ferrara s.r.l. con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 83.179,200 oggetto di contribuzione regionale;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale), il programma di esercizio dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Ferrara s.r.l. con sede legale in Palena (CH);
2. di dare atto che come da nota in data 28.1.2011, acquisita al protocollo regionale in data 31.1.2011 con il n. 24409 (allegato n.1), detta società, in quanto titolare di un'unica linea operaia con tre coppie di corse nei turni lavorativi per una percorrenza annua di km. 83.179,200, non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo lavorativo;
3. di dare atto che nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) si è preso atto di quanto indica-

to nel punto n.2;

4. di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla ditta Società Ferrara s.r.l. con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 83.179,200 oggetto di contribuzione regionale (allegato n.3);
5. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Ferrara s.r.l.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nel programma di esercizio ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
7. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/21:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.P.A. Con sede legale in Lanciano (Ch).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. con sede legale in Lanciano

(CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 2.078.329,500 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., presentate dalla stessa in data 29.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 31.01.2011 con il n. 23955, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 203.960,000 che determina una percorrenza

annuale di km. 1.874.369,500 con una riduzione percentuale pari al 9,81%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,81%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 1.874.369,500 di cui Km. 1.870.496,550 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., nella riunione (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. con sede legale in Lanciano (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedi-

mento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. con sede legale in Lanciano (CH) così come presentate dalla stessa in data 29.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 31.01.2011 con il n. 23955, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 203.960,000 che determina una percorrenza annuale di km. 1.874.369,500 con una riduzione percentuale pari al 9,81% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,81%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 1.874.369,000 di cui 1.870.496,550 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. nella riunione (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei

servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale

5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di autorizzare la società Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza, con una tempistica decisa dalla Società tesa a limitare al massimo i disagi anche in relazione alla prossima chiusura dell'anno scolastico e comunque a partire dal 1 aprile p.v, la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul BURA.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/22:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Fracassa S.R.L. Con sede legale in Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Fracassa s.r.l. con sede legale in Teramo, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 56.722,752 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società Fracassa s.r.l., presentato dalla stessa in data 26.1.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.20466, poi integrato da ultimo in data 31.3.2011, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata al-

très formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società Fracassa s.r.l. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 3.209,000 che determina una percorrenza annuale di km. 53.513,752 con una riduzione percentuale pari al 5,66%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto, tuttavia, che la società Fracassa s.r.l. non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 53.513,752 (pari alla riduzione del 5,66% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società Fracassa s.r.l., nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 53.513,752 (pari alla riduzione del 5,66% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristruttu-

razione dei servizi presentato dalla società Fracassa s.r.l. con sede legale in Teramo;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la società Fracassa s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla società Fracassa s.r.l. con sede legale in Teramo così come presentato 26.1.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.20466, poi integrato da ultimo in data 31.3.2011, (allegato n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla ditta società Fracassa s.r.l. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 3.209,000 che determina una percorrenza annuale di

km. 53.513,752 con una riduzione percentuale pari al 5,66% e che la società Fracassa s.r.l. non può procedere ad una ulteriore riduzione in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

4. di prendere atto che la società Fracassa s.r.l., nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 53.513,752 (pari alla riduzione del 5,66% dei km. contribuiti 2010- corse ordinarie);
4. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
5. di autorizzare la società Fracassa s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
6. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla società Fracassa s.r.l.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della

nuova rete dei servizi minimi.

7. di pubblicare il presente atto sul BURA.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/23:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Autolinee Gaspari S.R.L. Con sede legale in Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Autolinee Gaspari s.r.l. con sede legale Teramo, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 67.527,00 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società Autolinee Gaspari s.r.l., presentato dalla stessa in data 13.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 18.01.2011 con il n. 12057, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta

nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società Autolinee Gaspari S.r.l concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.930,00 che determina una percorrenza annuale di km 59.597,00 con una riduzione percentuale pari al 11,74%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (11,74%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, di approvare la riduzione dei servizi proposta dall'azienda, comporta, la riduzione della contribuzione Kilometrica per la stessa percentuale di riduzione servizi proposta (11,74) in quanto i Km ammessi a contribuzioni diventano 59.597, oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società Autolinee Gaspari s.r.l, nella riunione del 01.02.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che

costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Autolinee Gaspari s.r.l con sede legale in Teramo;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Autolinee Gaspari s.r.l ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Autolinee Gaspari s.r.l con sede legale in Teramo così come presentate dalla stessa in data 13.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 18.01.2011 con il n. 12057, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle con-

dizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società Autolinee Gaspari s.r.l. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.930,00 che determina una percorrenza annuale di km. 59.597,00 con una riduzione percentuale pari al 11,74% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (11,74%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 59.597,00 (pari alla riduzione del 11,74% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società Autolinee Gaspari s.r.l, nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata per la percentuale pari all' 11,74% dei Km. Contribuiti 2010
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. Di Autorizzare la società Società Autolinee Gaspari s.r.l ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Autolinee Gaspari s.r.l;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla

predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

- d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

8. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/24:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società G.Tm. S.pa. Con sede legale in Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società G.T.M. S.P.A. con sede legale Pescara, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 915.473,00 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Socie-

tà G.T.M. S.P.A., presentato dalla stessa in data 31.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 01.02.2011 con il n. 26590, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società G.T.M. S.P.A. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 98.265,800 che determina una percorrenza annuale di km 817.208,000 con una riduzione percentuale pari al 10,73%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (10,73%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, di approvare la riduzione dei servizi proposta dall'azienda, comporta, la riduzione della contribuzione Kilometrica perla stessa percentuale di riduzione servizi proposta (10,73) in quanto i Km ammessi a contribuzioni diventano 817.208,000, ogget-

to di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società G.T.M. S.P.A nella riunione del 04.03.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società G.T.M. S.P.A I con sede legale in Pescara;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società G.T.M. S.P.A ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società G.T.M. S.P.A con sede legale in Pescara così come presentate dalla stessa in data 31.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 01.02.2011 con il n. 26590, (allegato

alla presente Determinazione sotto il n. 1);

2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società G.T.M. S.P.A concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 98.265,800 che determina una percorrenza annuale di km. 817.208,000 con una riduzione percentuale pari al 10,73% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (10,73%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 817.208,000 (pari alla riduzione del 10,73% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società G.T.M. S.P.A nella riunione del 04.03.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. Di Autorizzare la società Società G.T.M. S.P.A. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società G.T.M. S.P.A.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazio-

ne alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

- c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul BURA.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/25:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Autolinee Giallonardo s.n.c. Con sede legale Bussi Sul Tirino (Pe)

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Autolinee Giallonardo s.n.c. con sede legale in Bussi Sul Tirino (PE), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 100.578,500 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Auto-linee Giallonardo s.n.c. presentato dalla stessa in data 14.12.2010, acquisito al protocollo regionale in data 22.12.2010 con il n. 248818, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o simili;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società Autolinee Giallonardo s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.638,00 che determina una percorrenza annuale di km 92.940,500 con una riduzione percentuale pari al 7,59%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la per-

centuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (7,59%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 92.940,500 di cui 90.520,650 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società Autolinee Giallonardo s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Autolinee Giallonardo s.n.c. con sede legale in Bussi sul Tirino (PE);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Autolinee Giallonardo s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Autolinee Giallonardo s.n.c. con sede legale in Bussi sul Tirino (PE) così come presentate dalla stessa in data 14.12.2010, acquisito al protocollo regionale in data 22.12.2010 con il n. 248818, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla società Autolinee Giallonardo s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.638,00 che determina una percorrenza annuale di km. 92.940,500 con una riduzione percentuale pari al 7,59% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (7,59%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 92.940,500 di cui 90.520,650 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società Autolinee Giallonardo s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. Di Autorizzare la società Società Autolinee Giallonardo s.n.c. ad effettuare i nuovi servi-

zi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;

7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Autolinee Giallonardo s.n.c.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul BURA.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/26:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Ditta Giovannucci Alberto con sede legale in Acquasanta Terme (Ap).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la ditta Giovannucci Alberto

con sede legale in Acquasanta Terme (AP), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 105.940,000 (km. contributi 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla ditta Giovannucci Alberto, presentato dalla stessa in data 22.12.2010 acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248835, documento, poi integrato in data 31.3.2011, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla ditta Giovannucci Alberto concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 3.022,000 che determina una percorrenza annuale di km. 102.918,000 con

una riduzione percentuale pari al 2,85%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto, tuttavia, che la ditta Giovannucci Alberto non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 102.918,000 (pari alla riduzione del 2,85% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la ditta Giovannucci Alberto, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 102.918,000 (pari alla riduzione del 2,85% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla ditta Giovannucci Alberto con sede legale in Acquasanta Terme (AP);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la ditta Giovannucci Alberto ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla ditta Giovannucci Alberto con sede legale in Acquasanta Terme (AP) così come presentato in data 22.12.2010 acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248835, documento, poi integrato in data 31.3.2011 -, (allegato n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla ditta Giovannucci Alberto concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 3.022,000 che determina una percorrenza annuale di km. 102.918,000 con una riduzione percentuale pari al 2,85% e che la ditta Giovannucci Alberto non può procedere ad una ulteriore riduzione in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;
4. di prendere atto che la ditta Giovannucci Alberto, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la per-

correnza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 102.918,000 (pari alla riduzione del 2,85% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

4. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
5. di autorizzare la ditta Giovannucci Alberto ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
6. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla ditta ditta Giovannucci Alberto;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
7. di pubblicare il presente atto sul BURA.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/27:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Jacovetti s.a.s. Con sede legale in Castel Di Sangro (Aq).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Jacovetti s.a.s. con sede legale in Castel Di Sangro (AQ), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 96.039,800 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società Jacovetti s.a.s., presentate dalla stessa in data 25.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 25.01.2011 con il n. 18870, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società Jacovetti s.a.s. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 8.353,000 che determina una percorrenza annuale di km. 87.686,800 con una riduzione percentuale pari al 8,70%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (8,70%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 87.686,800 di cui Km. 86.435,820 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la Società Jacovetti s.a.s., nella riunione (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Jacovetti s.a.s. con sede legale in Castel Di sangro (AQ);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di

ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Jacovetti s.a.s. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Jacovetti s.a.s. con sede legale in Castel Di Sangro (AQ) così come presentate dalla stessa in data 25.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 25.01.2011 con il n. 18870, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società Jacovetti s.a.s. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 8.353,000 che determina una percorrenza annuale di km. 87.686,800 con una riduzione percentuale pari al 8,70% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (8,70%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 87.686,800 di cui 86.435,820 (pari

alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

4. di prendere atto che la Società Jacovetti s.a.s. nella riunione (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di autorizzare la società Società Jacovetti s.a.s. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v, la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Jacovetti s.a.s.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul BURA.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60

giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/28:

**Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 –
Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Autolinee Marcozzi s.n.c. Con sede legale in Teramo.**

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Autolinee Marcozzi S.n.c. con sede legale Teramo, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 36.480 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Autolinee Marcozzi S.n.c., presentato dalla stessa in data 24.03.2011, acquisito al protocollo regionale in data 28.03.2011 con il n. 69597, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della

L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società Autolinee Marcozzi S.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 3.744,000 che determina una percorrenza annuale di km 32.736,600 con una riduzione percentuale pari al 10,26%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (10,26%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, di approvare la riduzione dei servizi proposta dall'azienda, comporta, la riduzione della contribuzione Kilometrica per la stessa percentuale di riduzione servizi proposta (10,26) in quanto i Km ammessi a contribuzioni diventano 32.736,000, oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la Società Autolinee Marcozzi S.n.c. nella riunione (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristruttu-

razione dei servizi presentato dalla Società Autolinee Marcozzi S.n.c. con sede legale in San Teramo;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Autolinee Marcozzi S.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Autolinee Marcozzi S.n.c. con sede legale in Teramo, così come presentate dalla stessa in data 24.03.2011, acquisito al protocollo regionale in data 28.03.2011 con il n. 69597, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società Autolinee Marcozzi S.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km.

- 3,744,000 che determina una percorrenza annuale di km. 32.736,000 con una riduzione percentuale pari al 10,26% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (10,26%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 32.736,000 (pari alla riduzione del 10,26% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società Autolinee Marcozzi S.n.c., nella riunione (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata per la percentuale pari al 10,26 dei Km. contribuiti 2010
 5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
 6. Di Autorizzare la società Società Autolinee Marcozzi S.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v, la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
 7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Autolinee Marcozzi S.n.c.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi

di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

8. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/29:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società F.lli Napoleone s.n.c. Con sede legale Ortona (Ch)

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società F.lli Napoleone s.n.c. con sede legale in Ortona (CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 1.014.541,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società F.lli Napoleone s.n.c. presentato dalla stessa in data 20.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 24.01.2011 con il n. 17432, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società F.Ili Napoleone s.n.c concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 97.731,000 che determina una percorrenza annuale di km 916.810,00 con una riduzione percentuale pari al 9,63%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,63%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 916.810,000 di cui 913.086,900 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società F.Ili Napoleone s.n.c. , nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costitui-

sce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società F.Ili Napoleone s.n.c. con sede legale in Ortona (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società F.Ili Napoleone s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società F.Ili Napoleone s.n.c. con sede legale in Ortona (CH) così come presentate dalla stessa in data 20.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 24.01.2011 con il n. 17432, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

3. di prendere atto che il piano presentato dalla società F.Ili Napoleone s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 97.731,000 che determina una percorrenza annuale di km. 916.810,000 con una riduzione percentuale pari al 9,63% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,63%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 916.810,000 di cui 913.086,900 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la Società F.Ili Napoleone s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. Di Autorizzare la società Società F.Ili Napoleone s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società F.Ili Napoleone s.n.c.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su

Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

- d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul BURA.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
 INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
 LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/30:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Passucci Viaggi s.r.l. Con sede legale in Atessa (Ch).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Passucci Viaggi S.R.L. con sede legale in Atessa (CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 57.706,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ri-

strutturazione delle linee già assentite alla Società Passucci Viaggi S.R.L., presentato dalla stessa in data 24.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 26.01.2011 con il n. 20010, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società Passucci Viaggi S.R.L. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 5.575,000 che determina una percorrenza annuale di km. 52.131,000 con una riduzione percentuale pari al 9,66%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (9,66%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica

complessiva annua di km. 52.131,0000 di cui 51.935,400 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società Passucci Viaggi s.r.l., nella riunione (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Passucci Viaggi S.R.L. con sede legale in Atesa (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Passucci Viaggi s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Passucci Viaggi s.r.l. con sede legale

- Atessa (CH) così come presentate dalla stessa in data 24.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 26.01.2011 con il n. 20010, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
 3. di prendere atto che il piano presentato dalla società Passucci Viaggi s.r.l. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 5.575,000 che determina una percorrenza annuale di km. 52.131,000 con una riduzione percentuale pari al 9,66% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda 9,66%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 52.131,000 di cui 51.935,400 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
 4. di prendere atto che la società Passucci Viaggi s.r.l., nella riunione (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
 5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
 6. Di Autorizzare la società Società Passucci Viaggi s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;

7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società Passucci Viaggi s.r.l.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
 INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
 LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/31:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società F.lli Ripani s.n.c. Con sede legale Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società F.lli Ripani s.n.c. con sede legale in Teramo, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 111.375,200 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società F.Ili Ripani s.n.c. presentato dalla stessa in data 15.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 26.01.2011 con il n. 19937, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società F.Ili Ripani s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.511,600 che determina una percorrenza annuale di km 103.863,600 con una riduzione percentuale pari al 6,74%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per

cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (6,74%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 103.863,600 di cui 100.237,680 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società F.Ili Ripani s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società F.Ili Ripani s.n.c. con sede legale in Teramo;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società F.Ili Ripani s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente

provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società F.Ili Ripani s.n.c. con sede legale in Teramo così come presentate dalla stessa in data 15.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 26.01.2011 con il n. 19937, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla società F.Ili Ripani s.n.c concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.511,600 che determina una percorrenza annuale di km. 103.863,600 con una riduzione percentuale pari al 6,74% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (6,74%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 103.863,600 di cui 100.237,680 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società F.Ili Ripani s.n.c., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. Di Autorizzare la società Società F.Ili Ripani

s.n.c., ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;

7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società F.Ili Ripani s.n.c.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
 INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
 LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/32:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Satam s.r.l. Con sede legale in San Giovanni Teatino (Ch).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società SATAM s.r.l. . con

sede legale San Giovanni Teatino (CH) , è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 139.014,200 (km. contributi 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società SATAM s.r.l., presentato dalla stessa in data 18.02.2011, acquisito al protocollo regionale in data 21.02.2011 con il n. 43097, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società SATAM s.r.l. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 14.156,800 che determina una percorrenza annuale di km 124.857,400 con una riduzione percentuale pari al 10,18%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (10,18%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, di approvare la riduzione dei servizi proposta dall'azienda, comporta, la riduzione della contribuzione Kilometrica per la stessa percentuale di riduzione servizi proposta (10,18) in quanto i Km ammessi a contribuzioni diventano 124.857,400, oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la società SATAM s.r.l. nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società SATAM s.r.l. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società SATAM s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società SATAM s.r.l. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) così come presentate dalla stessa in data 18.02.2011, acquisito al protocollo regionale in data 21.02.2011 con il n. 43097, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla Società SATAM s.r.l. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 14.156,800 che determina una percorrenza annuale di km. 124.857,400 con una riduzione percentuale pari al 10,18% e che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (10,18%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 124.857,400 (pari alla riduzione del 10,18% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;
4. di prendere atto che la società SATAM s.r.l., nella riunione del 11.02.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata per la percentuale al 10,18 dei Km. Contribuiti 2010;
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge re-

gionale n. 1/2011;

6. Di Autorizzare la società Società SATAM s.r.l ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque con attivazione dei servizi non oltre il 1 aprile 2011;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla Società SATAM s.r.l;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul BURA.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/33:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società Spinelli Nicola Filippo con sede legale in Archi (Ch).

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la ditta Spinelli Nicola Filippo con sede legale in Archi (CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 143.167,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla ditta Spinelli Nicola Filippo, presentato dalla stessa in data 15.2.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.38670, poi integrato da ultimo in data 24.3.2011 - prot. n.72291 del 30.3.2011 -, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla ditta Spinelli Nicola Filippo concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 7.150,800 che determi-

na una percorrenza annuale di km. 136.016,200 con una riduzione percentuale pari al 4,99%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto, tuttavia, che la ditta Spinelli Nicola Filippo non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 136.016,200 (pari alla riduzione del 4,99% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la ditta Spinelli Nicola Filippo, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 136.016,200 (pari alla riduzione del 4,99% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla ditta Spinelli Nicola Filippo con sede legale in Archi (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la ditta Spinelli Nicola Filippo ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla ditta Spinelli Nicola Filippo con sede legale in Archi (CH) così come presentato in data 15.2.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.38670, poi integrato da ultimo in data 24.3.2011 prot. n.72291 del 30.3.2011, (allegato n. 1);
2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla ditta Spinelli Nicola Filippo concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 7.150,800 che determina una percorrenza annuale di km. 136.016,200 con una riduzione percentuale pari al 4,99% e che la ditta Spinelli Nicola Filippo non può procedere ad una ulteriore riduzione in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;
4. di prendere atto che la ditta Spinelli Nicola Filippo, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la per-

correnza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 136.016,200 (pari alla riduzione del 4,99% dei km. contribuiti 2010- corse ordinarie);

4. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
5. di autorizzare la ditta Spinelli Nicola Filippo ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
6. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla ditta Spinelli Nicola Filippo;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
7. di pubblicare il presente atto sul BURA.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 31.03.2011, n. DE/34:

**Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 –
Art. 61 – Interventi sul sistema della contri-
buzione – Approvazione Programmi di Eser-
cizio – Società Suriano Ugo con sede legale in
Roccaspinalveti (Ch).**

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la ditta Suriano Ugo con sede legale in Roccaspinalveti (CH), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 26.240,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società ha presentato, in data 20.1.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n.15173, nota in cui comunica l'impossibilità di ottemperare a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», in quanto titolare di un'unica autolinea con due coppie di corse;

Dato atto che la ditta Suriano Ugo non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla ditta Suriano Ugo con una percorrenza

chilometrica complessiva annua di km. 26.240,000 oggetto di contribuzione regionale;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale), il programma di esercizio dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla ditta Suriano Ugo con sede legale in Roccaspinalveti (CH);
2. di dare atto che come da nota in data 20.1.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n.15173 (allegato n.1), detta società, in quanto titolare di un'unica autolinea con due coppie di corse per una percorrenza annua di km. 26.240,000, non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all'art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;
3. di dare atto che nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) si è preso atto di quanto indicato nel punto n.2;
4. di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla ditta Suriano Ugo con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 26.240,000 oggetto di contribuzione regionale (allegato n.3);
5. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla ditta Suriano Ugo;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla

predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

- d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nel programma di esercizio ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

7. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
 INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
 LOGISTICA

DETERMINAZIONE 21.04.2011, n. DE/38:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione piano di ristrutturazione – Società A.M.A. S.p.a. Con sede legale in L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società A.M.A. s.p.a. con sede legale in L'Aquila, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 454.498,400 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Socie-

tà A.M.A. s.p.a., presentato dalla stessa in data 15.3.2011, acquisito al protocollo regionale in data 18.3.2011 con il n.63277, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società A.M.A. s.p.a., relativamente alle linee in concessione regionale, concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 52.075,600 che determina una percorrenza annuale di km. 402.422,800 con una riduzione percentuale pari al 11,46%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda (11,46%) e quella prevista per legge (10%), comporta, la riduzione della contribuzione chilometrica per la stessa percentuale della riduzione proposta (11,46) pertanto i km. ammessi a contribuzione diventano 402.422,800;

che, in ragione di tale analisi, la società A.M.A. s.p.a., nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società A.M.A. s.p.a. con sede legale in L'Aquila, limitatamente ai servizi in concessione regionale;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la società Società A.M.A. s.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni regionali rilasciate alla Società A.M.A. s.p.a. con sede legale in L'Aquila così come presentato in data

15.3.2011, acquisito al protocollo regionale in data 18.3.2011 con il n.63277, (allegato n. 1);

2. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
3. di prendere atto che il piano presentato dalla società A.M.A. s.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti, limitatamente ai servizi in concessione regionale, che prevede una riduzione di km. 52.075,600 che determina una percorrenza annuale di km. 402.422,800 con una riduzione percentuale pari al 11,46% e che la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall'azienda e quella prevista per legge, comporta la diminuzione della contribuzione chilometrica per la stessa percentuale della riduzione proposta (11,46) pertanto i km. ammessi a contribuzione diventano 402.422,800;
4. di prendere atto che la società A.M.A. s.p.a., nella riunione del 11.2.2011 (allegato n.2) ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;
5. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di autorizzare la società Società A.M.A. s.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
7. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla società Società A.M.A. s.p.a.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economi-

ci e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

- c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
 INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
 LOGISTICA

DETERMINAZIONE 26.04.2011, n. DE/39:

Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 – Art. 61 – Interventi sul sistema della contribuzione – Approvazione Piano di Ristrutturazione – Società A.R.P.A. S.p.a. Con sede legale in Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 24.346.898,800 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011,

n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», ha presentato in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248794, primo documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite, poi integrato, con nota del 27.1.2011, acquisita al protocollo regionale in data 31.1.2011 con il n. 24407;

Dato atto che dall'esame congiunto della ristrutturazione proposta si è evidenziata la necessità di ripresentare detta documentazione al fine di razionalizzare i servizi in maniera ottimale limitando al minimo i disagi per l'utenza. Pertanto con nota in data 12 aprile 2011, acquisita al protocollo regionale con il n.82631 è stata presentata una prima proposta di ristrutturazione in sostituzione di quella presentata in data 22.1.2010;

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra ri-

chiamati criteri il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una prima razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 587.417,000 mentre ulteriori servizi per km. 321.783,000 verranno esercitati da A.R.P.A. s.p.a. senza contribuzione a carico del bilancio regionale. Si determina pertanto una prima riduzione di km. 909.200,000 contribuiti con una riduzione percentuale pari al 3,73%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto che l'A.R.P.A. s.p.a. è tenuta presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione in sostituzione di quella presentata il 27.1.2011 al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che nella riunione del 26.4.2011 le parti hanno convenuto che una volta approvati i nuovi programmi di esercizio, gli stessi inizieranno previa adeguata comunicazione all'utenza e che comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.912.209,100 (pari al 10% dei km. contribuiti 2010 - corse ordinarie di km. 24.346.898,800);

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti, in attesa della riproposizione di una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi pro-

grammi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni regionali rilasciate alla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti così come presentato in data 12 aprile 2011, acquisita al protocollo regionale con il n.82631 (allegato n. 1);
2. di dare atto che l'A.R.P.A. s.p.a. è tenuta presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una percentuale di riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;
3. di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
4. di prendere atto che il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una prima riduzione per km. 587.417,000 mentre ulteriori servizi per km. 321.783,000 verranno esercitati da A.R.P.A. s.p.a. senza contribuzione a carico del bilancio regionale. Si determina pertanto una riduzione di km. 909.200,000 contribuiti con una riduzione percentuale pari al 3,73%;
5. di prendere atto che nella riunione del 26.4.2011 le parti hanno convenuto che una volta approvati i nuovi programmi di esercizio, gli stessi inizieranno previa adeguata comunicazione all'utenza e che comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chi-

lometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.567.428,100 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie - km. 24.346.898,800);

6. di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
7. di autorizzare la società Società A.R.P.A. s.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all'utenza e comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;
8. di trasmettere il presente atto:
 - a) alla società Società A.R.P.A. s.p.a.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
9. di pubblicare il presente atto sul *BURA*.
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 30.06.2011, n. DE/46:

Istituzione dei Comitati Tecnici di Assistenza per la Gestione dei Contratti di Servizio ex art. 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n.422, tra la Regione Abruzzo e le Società "Gestione Trasporti Metropolitan" e "Ferrovia Adriatico Sangritana" per Azioni e indirizzi per il loro funzionamento.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visti gli articoli 8, 12 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.442 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo di Programma tra Stato e Regione stipulato in data 12 gennaio 2000, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.442, che disciplina le modalità del subentro della Regione allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art.8 del medesimo decreto legislativo;

Visto il D.P.C.M. 16 novembre 2000 con il quale si è provveduto a dare attuazione alla delega di funzioni di cui trattasi con decorrenza 1 gennaio 2001;

Dato atto

- che per quanto sopra, la regione Abruzzo è subentrata allo Stato in qualità di concedente i servizi di Trasporto Pubblico Locale già esercitati dalle ex Gestioni Commissariali Governative "Ferrovia Penne - Pescara" e "Ferrovia Adriatico Sangritana";
- che in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 422/97 artt. 8, 12 e 19 sono stati stipulati tra la Regione Abruzzo e le ex Gestioni Commissariali Governative "Ferrovia Penne - Pescara" e "Ferrovia Adriatico Sangritana" (attualmente "Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a." e "Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a.") successivi contratti di servizio per il periodo 2001 - 31 dicembre 2010;

che i servizi ferroviari ed automobilistici relativi al trasporto di persone, esercitati fino al 31.12.2000 dalle ex Gestioni Governative sono, quindi, attualmente affidati e eserciti dalle società P.A. “Gestione Trasporti Metropolitan” e “Ferrovia Adriatico Sangritana” subentrate nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle ex “Gestioni Commissariali Governative”;

- che il Contratto di Servizio 2011, relativo alla G.T.M. s.p.a. è stato approvato in schema con D.G.R. n.390 del 13.6.2011 e sottoscritto mentre quello relativo alla F.A.S. s.p.a. è stato presentato alla G.R. per l’approvazione cui seguirà la sottoscrizione;
- che con D.G.R. n.1230 del 26.11.2004 e n.448 del 26.4.2006 sono stati istituiti detti Comitati Tecnici con approvazione dei relativi regolamenti;
- che nei Contratti di servizio stipulati nel periodo 2001 – 2011 si è convenuta all’art.7, la costituzione di appositi Comitati Tecnici di con funzioni di gestione, verifica e monitoraggio sull’attuazione degli stessi Contratti;
- la D.G.R. n.670 del 6.9.2010 avente ad oggetto: “Provvedimenti inerenti i Comitati Tecnici di Assistenza per la Gestione dei Contratti di Servizio ex art. 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, tra la Regione Abruzzo e le Società Gestione Trasporti Metropolitan e Ferrovia Adriatico Sangritana per Azioni e riformulazione dei compensi e gettoni di presenza dei componenti nel rispetto dei principi della Deliberazione n.327/2010/PAR del 27 maggio 2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo” ha:

1. previsto che i Comitati di Assistenza Tecnica per la Gestione dei Contratti di Servizio ex art. 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, tra la Regione Abruzzo e le Società “Gestione Trasporti Metropolitan” e “Ferrovia Adriatico Sangritana” per Azioni risultano così composti:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVI-

ZIO F.A.S. s.p.a.

- n.3 rappresentanti della Direzione Trasporti;
 - n.3 rappresentanti della F.A.S. s.p.a.;
- COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA AL CONTRATTO DI SERVIZIO G.T.M. s.p.a.
- n.3 rappresentanti della Direzione Trasporti;
 - n.3 rappresentanti della G.T.M. s.p.a.;
2. dato mandato al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a compiere gli adempimenti necessari per l’individuazione dei componenti dei Comitati di Assistenza Tecnica previa indicazione di detti nominativi da parte delle aziende F.A.S. s.p.a. e G.T.M. s.p.a.;
 3. rideterminato, nel rispetto dei principi contenuti nella Deliberazione n.327/2010/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo del 27 maggio 2010, nonché nella successiva manovra finanziaria varata dal governo nazionale (D.L. 78/2010), i compensi e i gettoni di presenza ai componenti dei citati Comitati prevedendo il riconoscimento di un gettone di presenza di 30 euro al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta giornaliera, oltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa dell’Ente di provenienza;
 4. abrogato il documento concernente le modalità di funzionamento dei Comitati di Assistenza Tecnica approvato con D.G.R. del 26.11.2004 n.1230 e modificato con D.G.R. n.448 del 26.04.2006;
 5. incaricato il Direttore Regionale ad approvare con Determina il documento di istituzione di detti Comitati con contestuale approvazione dei regolamenti sul funzionamento degli stessi;

Dato atto che con nota nn.191798/DE6 e 191807/DE6 del 13.10.2010 sono stati richiesti rispettivamente alla Gestione Trasporti Metro-

politani s.p.a. e alla Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. i nominativi dei propri rappresentanti in seno ai Comitati Tecnici di Assistenza per la Gestione dei Contratti di Servizio;

Preso atto che la Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a., da ultimo, con nota n.240 del 27.6.2011, ha indicato i seguenti nominativi per i citati Comitati:

- Dott. Maximilian Di Pasquale – Vice Direttore Generale –
- Ing. Pierdomenico Fabiani – Dirigente Tecnico –
- Dott. Pierluigi Venditti – Direttore d'Esercizio –

PRESO ATTO che la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. con nota n.8771/UPA del 5.11.2010 ha indicato i seguenti nominativi per i citati Comitati:

- Dott. Benito Marcanio – Direttore Generale –
- Ing. Tommaso Iubatti – Direttore Tecnico –
- Dott. Paolo Marino – Direttore Amministrativo –

Ritenuto

- di istituire i Comitati Tecnici di Assistenza per la Gestione dei Contratti di Servizio della Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a. e della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a.;
- di approvare l'allegato n.1 disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati;
- di individuare in qualità di rappresentanti regionali in seno ai Comitati in parola i sottolencati dipendenti della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, come di seguito riportati unitamente ai rappresentanti delle Società P.A. Ferrovia Adriatico Sangritana e Gestione Trasporti Metropolitan:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA
(Contratto di Servizio Regione Abruzzo – G.T.M. s.p.a.)

- Dott.ssa Maria Antonietta Picardi – Diri-

gente Regione Abruzzo-

- Rag. Claudio Capozucco – Regione Abruzzo
- P.I. Giampiero Di Battista – Regione Abruzzo
- Dott. Maximilian Di Pasquale – G.T.M. s.p.a. –
- Ing. Pierdomenico Fabiani – G.T.M. s.p.a. –
- Dott. Pierluigi Venditti – G.T.M. s.p.a. –

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA
(Contratto di Servizio Regione Abruzzo – F.A.S. s.p.a.)

- Dott. Mario Litterio– Regione Abruzzo
- Rag. Fabrizio Vanuzzo– Regione Abruzzo
- Rag. Maria Vecchioni– Regione Abruzzo
- Dott. Benito Marcanio – F.A.S. s.p.a. –
- Ing. Tommaso Iubatti – F.A.S. s.p.a.–
- Dott. Paolo Marino – F.A.S. s.p.a. –

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della regione Abruzzo trovando gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati copertura nell'ambito delle specifiche risorse trasferite dallo Stato e liquidate alle ex Gestioni Commissariali Governative a titolo di corrispettivo dei Contratti di Servizio da ultimo sottoscritti;

Vista la L.R.77/99;

Preso atto che il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

DETERMINA

per tutto quanto espresso nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, quanto segue:

1. di istituire, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n.670 del 6.9.2010, i Comitati Tecnici di Assistenza per la Gestione dei Contratti di Servizio della Gestione Trasporti

Metropolitani s.p.a. e della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a.;

2. di approvare l'allegato n.1 disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati;
3. di riepilogare come di seguito la composizione dei Comitati in argomento:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA
(Contratto di Servizio Regione Abruzzo – G.T.M. s.p.a.):

- Dott.ssa Maria Antonietta Picardi – Dirigente Regione Abruzzo-
- Rag. Claudio Capozucco – Regione Abruzzo
- P.I. Giampiero Di Battista – Regione Abruzzo
- Dott. Maximilian Di Pasquale – G.T.M. s.p.a. –
- Ing. Pierdomenico Fabiani – G.T.M. s.p.a. –
- Dott. Pierluigi Venditti – G.T.M. s.p.a. –

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA
(Contratto di Servizio Regione Abruzzo – F.A.S. s.p.a.):

- Dott. Mario Litterio– Regione Abruzzo
- Rag. Fabrizio Vanuzzo– Regione Abruz-

zo

- Rag. Maria Vecchioni– Regione Abruzzo
 - Dott. Benito Marcanio – F.A.S. s.p.a. –
 - Ing. Tommaso Iubatti – F.A.S. s.p.a.–
 - Dott. Paolo Marino – F.A.S. s.p.a. –
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della regione Abruzzo trovando gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati copertura nell'ambito delle specifiche risorse trasferite dallo Stato e liquidate alle ex Gestioni Commissariali Governative a titolo di corrispettivo dei Contratti di Servizio da ultimo sottoscritti;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
 6. di notificare il presente provvedimento al Componente la Giunta, al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferrodella Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica, e individualmente ai componenti i comitati.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

Allegato n.1

**COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA
REGIONE ABRUZZO E LA GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A. – ART. 19 D.LGS.
n.422/97**

Art.1 Composizione del Comitato

1.1. Ai sensi della D.G.R. n.670 del 6.9.2010 e della Determinazione Direttoriale n. 46 del 30.6.2011, è costituito il Comitato Tecnico di Assistenza per la gestione del Contratto di Servizio tra la Regione Abruzzo e la G.T.M. s.p.a., disciplinato dall'art.19 del D. Lgs. n.422/97.

Il Comitato Tecnico di Assistenza, sulla base delle designazioni pervenute da parte della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo e della Società p. A. "Gestione Trasporti Metropolitan", risulta composto:

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA (Contratto di Servizio Regione Abruzzo – G.T.M. s.p.a.)

- Dott.ssa Maria Antonietta Picardi – Dirigente Regione Abruzzo-
- Rag. Claudio Capozucco – Regione Abruzzo
- P.I. Giampiero Di Battista – Regione Abruzzo
- Dott. Maximilian Di Pasquale – G.T.M. s.p.a. –
- Ing. Pierdomenico Fabiani – G.T.M. s.p.a. –
- Dott. Pierluigi Venditti – G.T.M. s.p.a. –

COMITATO TECNICO DI ASSISTENZA (Contratto di Servizio Regione Abruzzo – F.A.S. s.p.a.)

- Dott. Mario Litterio– Regione Abruzzo
- Rag. Fabrizio Vanuzzo– Regione Abruzzo
- Rag. Maria Vecchioni– Regione Abruzzo
- Dott. Benito Marcanio – F.A.S. s.p.a. –
- Ing. Tommaso Iubatti – F.A.S. s.p.a.–
- Dott. Paolo Marino – F.A.S. s.p.a. –

1.2 I Componenti del Comitato Tecnico di Assistenza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo, restano in carica fino alla scadenza del Contratto di Servizio vigente, con tacita proroga fino alla sottoscrizione di eventuale successivo Contratto di Servizio; sono inoltre riconfermati se, entro un mese dalla nuova sottoscrizione, non viene proposta la loro sostituzione da parte della Amministrazione o della Società che li hanno designati.

Art.2 Compiti e funzionamento del Comitato

2.1 Il Comitato Tecnico di Assistenza è tenuto all'assolvimento di tutte le funzioni e dei compiti relativi alla messa a punto dei sistemi di monitoraggio del Contratto di Servizio sottoscritto, alla gestione dei conseguenti risultati ed alla definizione dei metodi e delle procedure di implementazione dello stesso Contratto. In particolare, compete al Comitato Tecnico:

- il monitoraggio del materiale rotabile, dei beni mobili ed immobili nonché degli impianti riguardanti le linee esercitate dalla Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A.;
- le valutazioni su eventuali modifiche da apportare al programma di esercizio, eventuali istituzioni di nuove linee, di nuove corse e/o prolungamenti, su eventuali soppressioni di linee esistenti e/o la riduzione di servizi;
- la razionalizzazione e la ottimizzazione dei servizi eserciti al fine del raggiungimento e/o del miglioramento dell'obiettivo del 35% del rapporto ricavi/costi;
- le rilevazioni di parametri gestionali di osservazione (passeggeri * Km trasportati; percorrenze chilometriche annue; costo operativo chilometrico; velocità commerciale; rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi);

**GIUNTA REGIONALE**

- la valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità nonché la produzione di proposte per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio offerto per soddisfare le esigenze della clientela; la rielaborazione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi;
- la verifica della sicurezza di esercizio e della documentazione attestante il nulla osta tecnico rilasciato dall'Ufficio della M.C.T.C. competente per territorio;
- il monitoraggio del Piano degli Investimenti della Società, come approvato dalla Giunta Regionale.

2.2 Al fine di assicurare un puntuale ed efficace svolgimento dei compiti affidati, il Comitato Tecnico di Assistenza si riunisce, di norma, 12 volte l'anno e nella prima riunione dell'anno approva, oltre ad un programma della propria attività, anche un calendario di massima delle riunioni da svolgersi. In ogni caso, a ciascun componente potranno essere corrisposti gettoni di presenza per un massimo di 15 riunioni in ciascun anno solare.

2.3 La sede per lo svolgimento delle riunioni è fissata, di norma, presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo.

2.4 Le riunioni sono convocate, d'ordine del Presidente o su richiesta di almeno due componenti, in forma scritta e con successiva conferma telefonica, almeno 10 gg. prima del loro svolgimento.

2.5 Il Comitato redige un verbale delle riunioni svolte ed inoltre provvede alla elaborazione di una relazione semestrale.

2.6 Per le questioni per le quali sia necessario un pronunciamento da parte del Comitato, questo decide e delibera a maggioranza dei presenti.

Art.3 Compensi e gettoni di presenza

3.1 Ai componenti è riconosciuto il gettone di presenza di 30 euro al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta giornaliera, oltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa dell'Ente di provenienza.

3.2. Poiché gli incarichi nel citato comitato vengono conferiti, non "intuitu personae" ma in ragione dell'ufficio o su designazione dell'Amministrazione di provenienza, si applica il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei funzionari, ne consegue che i compensi dovuti a detti componenti sono corrisposti direttamente alla amministrazione di appartenenza per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

Art.4 Decadenza dei Componenti del Comitato

4.1 Al fine di assicurare il costante funzionamento del Comitato, i Componenti che risultano assenti per 3 riunioni consecutive, decadono dall'incarico. La decadenza è accertata dallo stesso Comitato che provvede ad informare l'Amministrazione o la Società al fine di ottenere la sostituzione entro i successivi 30 giorni.

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
LOGISTICA

DETERMINAZIONE 30.06.2011, n. DE/47:

Istituzione del Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art 11 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422 e indirizzi per il suo funzionamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 8, 12 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.442 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo di Programma tra Stato e Regione stipulato in data 12 gennaio 2000, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.442, che disciplina le modalità del subentro della Regione allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art.8 del medesimo decreto legislativo;

Visto il D.P.C.M. 16 novembre 2000 con il quale si è provveduto a dare attuazione alla delega di funzioni di cui trattasi con decorrenza 1 gennaio 2001;

Dato atto

- che per quanto sopra, la regione Abruzzo è subentrata allo Stato in qualità di concedente i servizi di Trasporto Pubblico Locale già esercitati dalle ex Gestioni Commissariali Governative "Ferrovia Penne – Pescara" e "Ferrovia Adriatico Sangritana";
- che in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 422/97 artt. 8, 12 e 19 sono stati stipulati tra la Regione Abruzzo e le ex Gestioni Commissariali Governative "Ferrovia Penne – Pescara" e "Ferrovia Adriatico Sangritana" (attualmente "Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a." e "Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a.") successivi contratti di servizio per il periodo 2001 – 31 dicembre 2010;
- che i servizi ferroviari ed automobilistici

relativi al trasporto di persone, esercitati fino al 31.12.2000 dalle ex Gestioni Governative sono, quindi, attualmente affidati e eserciti dalle società P.A. "Gestione Trasporti Metropolitan" e "Ferrovia Adriatico Sangritana" subentrate nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle ex "Gestioni Commissariali Governative";

- che il Contratto di Servizio 2011, relativo alla G.T.M. s.p.a. è stato approvato in schema con D.G.R. n.390 del 13.6.2011 e sottoscritto mentre quello relativo alla F.A.S. s.p.a. è stato presentato alla G.R. per l'approvazione cui seguirà la sottoscrizione;
- che l'art.11 dell'Accordo di Programma tra Stato e Regione stipulato in data 12 gennaio 2000, prevede l'istituzione del Comitato di Verifica e Monitoraggio dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422;
- che con D.G.R. n.751 del 10.8.2002 è stato istituito il suddetto Comitato poi modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n.DE/3 del 23.1.2003, con D.G.R. n. 261 del 14.4.2003, con D.G.R. n.623 del 12.7.2005, con D.G.R. n.448 del 26.4.2006 e con D.G.R. n. 160 del 24.2.2007;
- che la D.G.R. n. 669 del 6.9.2010 avente ad oggetto: "Art.8 e 12 D.lgs n.422/97. Provvedimenti inerenti il Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art 11 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422 e riformulazione dei compensi e gettoni di presenza dei componenti nel rispetto dei principi della Deliberazione n.327/2010/PAR del 27 maggio 2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo" ha:
 1. previsto che il Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art 11 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422 risulta composto da:
 - n.2 rappresentanti della Regione A-

- bruzzo della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- n.1 rappresentante della Regione Abruzzo della DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE, Servizio Bilancio;
 - n.1 rappresentante della Regione Abruzzo della DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, Servizio Demanio e patrimonio immobiliare;
 - n.2 rappresentanti del Ministero dei Trasporti;
 - n.2 rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
2. previsto che la Segreteria Tecnica del Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art 11 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422 risulta composto da:
- n.2 rappresentanti della Regione Abruzzo;
 - n.2 rappresentanti del Ministero dei Trasporti;
 - n.1 rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
 - n.1 rappresentante delle aziende di trasporto interessate;
3. dato mandato al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'individuazione dei componenti del Comitato di Verifica e Monitoraggio e della Segreteria Tecnica previa indicazione di detti nominativi da parte dei competenti Ministeri, delle aziende e delle Strutture regionali interessate;
4. rideterminato, nel rispetto dei principi contenuti nella Deliberazione

n.327/2010/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo del 27 maggio 2010, nonché nella successiva manovra finanziaria varata dal governo nazionale (D.L. 78/2010), i compensi e i gettoni di presenza ai componenti dei citati Comitati prevedendo il riconoscimento di un gettone di presenza di 30 euro al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta giornaliera, oltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa dell'Ente di provenienza;

5. abrogato il documento concernente le modalità di funzionamento del Comitato di Verifica e Monitoraggio approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.751 del 10.8.2002 e modificato con D.G.R. n.160 del 24.2.2007;
6. incaricato il Direttore Regionale ad approvare con Determina il documento di istituzione di detti Comitati con contestuale approvazione dei regolamenti sul funzionamento degli stessi;

Dato atto che con nota n.600067 del 14.3.2011 la DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE, ha designato il dott. Carmine Cipollone – Dirigente del Servizio Bilancio, quale proprio rappresentante nel Comitato di Verifica e Monitoraggio;

Dato atto che con nota n.100065 del 6.5.2011 la DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, ha designato l'ing. Antonio Macera – Dirigente del Servizio Demanio e patrimonio immobiliare, quale proprio rappresentante nel Comitato di Verifica e Monitoraggio;

Dato atto che con nota n.0105066 del 9.12.2010 il Ministero dell'Economie e delle Finanze ha designato il dott. Giovanni Aurigemma, Direttore della Ragioneria dello Stato di Isernia e il dott. Pietro Floriddia, Dirigente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, quali propri rappresentanti nel Comitato di Verifica e Monitoraggio e la Dott.ssa Anna Maria Pellini, Direttore Amm.vo Contabile presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare quale componente della Segreteria Tecnica del Comitato di Verifica e Monitoraggio;

Dato atto che con nota n.91430 del 15.11.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha designato il Dott.Giovanni Ferelli e l'Ing. Luigi Albanese, quali propri rappresentanti nel Comitato di Verifica e Monitoraggio e la dott.ssa Rita Ricci e la Dott.ssa Laura Cinieri quale componenti della Segreteria Tecnica del Comitato di Verifica e Monitoraggio;

Dato atto che con nota n.8770 del 5.11.2010 la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. ha designato il dott. Paolo Marino, quale proprio rappresentante nella Segreteria Tecnica del Comitato di Verifica e Monitoraggio e che con nota n.240 del 27.6.2011 la Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a. ha designato il dott. Vincenzo Mergiotti, quale proprio rappresentante nella Segreteria Tecnica del Comitato di Verifica e Monitoraggio;

Ritenuto

- di istituire il Comitato di Verifica ex art 11 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422;
- di approvare l'allegato n.1 disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;
- di individuare in qualità di rappresentanti regionali in seno al Comitato in parola i sottolencati dipendenti della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, come di seguito riportati unitamente ai rappresentanti della DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE, della DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, del Ministero dell'Economie e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Società P.A. Ferrovia Adriatico Sangritana e Gestione Trasporti Metropolitan:

COMITATO DI VERIFICA E MONITO-

RAGGIO

- Dott.ssa Flora Antonelli e dott. Giovanni Marchese per la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica
- dott. Carmine Cipollone per la DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE;
- ing. Antonio Macera per la DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI;
- dott. Giovanni Aurigemma e dott. Pietro Floriddia per il Ministero dell'Economie e delle Finanze;
- Dott.Giovanni Ferelli e Ing. Luigi Albanese per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO

- Dott.ssa Maria Antonietta Picardi e ing. Luciano Di Biase per la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- dott.ssa Anna Maria Pellini, per il Ministero dell'Economie e delle Finanze;
- dott.ssa Rita Ricci e la Dott.ssa Laura Cinieri per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dott. Paolo Marino per la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a.;
- dott. Vincenzo Mergiotti per la Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della regione Abruzzo trovando gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati copertura nell'ambito delle specifiche risorse trasferite dallo Stato e liquidate alle ex Gestioni Commissariali Governative a titolo di corrispettivo dei Contratti di Servizio da ultimo sottoscritti;

Vista la L.R.77/99;

Preso atto che il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

DETERMINA

per tutto quanto espresso nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, quanto segue:

1. di istituire, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n.670 del 6.9.2010, il Comitato di Verifica ex art 11 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Abruzzo stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422;
2. di approvare l'allegato n.1 disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati;
3. di riepilogare come di seguito la composizione del Comitato in argomento:

COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO

- Dott.ssa Flora Antonelli e dott. Giovanni Marchese per la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica
- dott. Carmine Cipollone per la DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE;
- ing. Antonio Macera per la DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI;
- dott. Giovanni Aurigemma e dott. Pietro Floriddia per il Ministero dell'Economie e delle Finanze;
- Dott.Giovanni Ferelli e Ing. Luigi Albanese per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO

- Dott.ssa Maria Antonietta Picardi e ing. Luciano Di Biase per la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
 - dott.ssa Anna Maria Pellini, per il Ministero dell'Economie e delle Finanze;
 - dott.ssa Rita Ricci e la Dott.ssa Laura Cinieri per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - dott. Paolo Marino per la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a;
 - dott. Vincenzo Mergioti per la Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a..
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della regione Abruzzo trovando gli oneri di funzionamento dei predetti Comitati copertura nell'ambito delle specifiche risorse trasferite dallo Stato e liquidate alle ex Gestioni Commissariali Governative a titolo di corrispettivo dei Contratti di Servizio da ultimo sottoscritti;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
 6. di notificare il presente provvedimento al Componente la Giunta, al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti e individualmente ai componenti il Comitato.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

Allegato n.1

COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 12 DEL D.LGS. 422/97 E MODALITA' PER IL SUO FUNZIONAMENTO.

1. Composizione del Comitato

1.1 Ai sensi dell'art.11 dell'Accordo di Programma del 12.01.2000 fra la Regione Abruzzo ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è costituito il Comitato di Verifica e Monitoraggio di cui agli artt. 8 e 12 del D.Lgs.422/97.

1.2. Il Comitato di Verifica e Monitoraggio, ai sensi della D.G.R. n. 669 del 6.9.2010, sulla base delle designazioni pervenute da parte della DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE, della DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Aziende G.T.M. s.r.l. e F.A.S. s.r.l., risulta così composto:

COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO

- Dott.ssa Flora Antonelli e dott. Giovanni Marchese per la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica
- dott. Carmine Cipollone per la DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE;
- ing. Antonio Macera per la DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI;
- dott. Giovanni Aurigemma e dott. Pietro Floriddia per il Ministero dell'Economie e delle Finanze;
- Dott.Giovanni Ferelli e Ing. Luigi Albanese per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO

- Dott.ssa Maria Antonietta Picardi e ing. Luciano Di Biase per la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- dott.ssa Anna Maria Pellini, per il Ministero dell'Economie e delle Finanze;
- dott.ssa Rita Ricci e la Dott.ssa Laura Cinieri per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dott. Paolo Marino per la Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a;
- dott. Vincenzo Mergioti per la Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a..

1.3 I Componenti dei Comitati e della Segreteria Tecnica, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo, restano in carica 3 anni e sono riconfermati se entro 3 mesi dalla scadenza dell'incarico non viene proposta la loro sostituzione da parte delle Amministrazioni che li hanno designati.

Il Presidente del Comitato ed il coordinatore della segreteria tecnica sono nominati dal Comitato stesso nella prima seduta, a maggioranza dei voti.

2. Compiti e funzionamento del Comitato

2.1 Il Comitato è tenuto all'assolvimento di tutte le funzioni e dei compiti previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto.

2.2 In particolare compete al Comitato:

- a) lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sui dati economici e gestionali relativi ai servizi oggetto dei Contratti di servizio di cui all'art.11 del citato accordo ai fini della valutazione delle necessità finanziarie da assicurare a fronte del livello dei servizi in atto;
- b) lo svolgimento di una funzione consultiva circa l'utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali trasferiti alla Regione e la verifica e l'aggiornamento dei beni risultanti nell'allegato dell'Accordo in narrativa;



GIUNTA REGIONALE

- c) La vigilanza sulla piena tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma individuando gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si dovessero frapporre alla sua attuazione nonché la formulazione di proposte alle Amministrazioni competenti per l'adozione di interventi idonei alla loro soluzione;
- d) La risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere tra le parti in merito alle interpretazioni dell'Accordo.

2.3 Il Comitato per lo svolgimento delle proprie attività si avvale della Segreteria Tecnica, nonché per il tramite di questa, delle strutture tecniche ed amministrative delle Aziende esercenti.

2.4 Al fine di assicurare un puntuale ed efficace svolgimento dei compiti affidati, il Comitato si riunisce, di norma 12 volte all'anno, e nella prima riunione dell'anno approva oltre ad un programma della propria attività anche un calendario di massima delle riunioni da svolgersi. In ogni caso ai fini di quanto previsto dal successivo punto 4, a ciascun Componente potranno essere corrisposti gettoni di presenza per un massimo di 15 riunioni in ciascun anno solare.

2.5 La sede per lo svolgimento delle riunioni è fissata di norma presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione.

2.6 Le riunioni sono convocate, d'ordine del Presidente o su richiesta di almeno due Componenti, a cura del Coordinatore della Segreteria Tecnica, in forma scritta e con successiva conferma telefonica, almeno 10 giorni prima del loro svolgimento.

2.7 Il Comitato redige un verbale delle riunioni svolte, ed inoltre provvede all'elaborazione di una relazione semestrale da trasmettere entro 30 giorni alla Regione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.8 Per le questioni per le quali sia necessario un pronunciamento da parte del Comitato questo decide e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Segreteria Tecnica

3.1 La Segreteria Tecnica, costituita ai sensi del precedente articolo 2, svolge compiti di supporto per l'attività del Comitato.

3.2 L'attività della Segreteria Tecnica consiste in particolare:

- e) nella raccolta ed elaborazione di tutti i dati e informazioni occorrenti al Comitato per l'assolvimento delle proprie funzioni, interfacciandosi a tal fine anche con le strutture tecniche ed amministrative delle Aziende esercenti il servizio;
- f) nell'espletamento di tutte le attività di segreteria ivi compresi le convocazioni e la redazione dei verbali delle riunioni.

3.3 Su indicazione del Comitato, la Segreteria Tecnica provvede altresì alla predisposizione dello schema di relazione trimestrale sull'attività di monitoraggio e verifica svolta.

3.4 La responsabilità del funzionamento della Segreteria Tecnica è affidata al Coordinatore.

3.5 I Componenti della Segreteria Tecnica partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato.

4. Compensi e gettoni di presenza

4.1 Ai componenti è riconosciuto il gettone di presenza di 30 euro al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta giornaliera, oltre il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa dell'Ente di provenienza.

4.2. Poiché gli incarichi nel citato comitato vengono conferiti, non "intuitu personae" ma in ragione dell'ufficio o su designazione dell'Amministrazione di provenienza, si applica il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei funzionari, ne consegue che i compensi dovuti a detti componenti sono corrisposti direttamente alla amministrazione di appartenenza per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

5. Decadenza dei Componenti del Comitato

5.1 Al fine di assicurare il costante funzionamento del Comitato, i Componenti che risultano assenti per 3 riunioni consecutive, decadono dall'incarico. La decadenza è accertata dallo stesso Comitato che provvede ad informare l'Amministrazione di appartenenza ai fini di ottenere la sostituzione entro i successivi 30 giorni.

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 66 DEL 09/04/2010

DETERMINAZIONE 15.06.2011, N. DA13/141:
**Modifica Autorizzazione Unica n° 66
DA13/53 del 09/04/2010.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

MODIFICA

La Determinazione DA13/53 del 09/04/2010
"Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.
387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzio-
ne e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di
potenza pari a 1.186,8 KWp da ubicarsi nel
Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) in
loc. Piani della Solagna su terreni individuati al
foglio 2 particelle 472, 473, 474, 4020, 4021,
4023, 4025, 4027,4035, 4037 e 53" rilasciata al
Comune di Sant'Eusanio del Sangro;

Art.1

L'art. 1 della Determinazione Dirigenziale
DA13/53 del 09/04/2010 è così sostituito: "Il
Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH), di
seguito denominate "Proponente" nella persona
del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi
dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e
all'esercizio di un impianto fotovoltaico di
potenza pari a 1.183,05 KWp da ubicarsi nel
Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) in
loc. Piani della Solagna su terreni individuati al
foglio 2 particelle 472, 473, 474, 4020, 4021,
4023, 4025, 4027,4035, 4037, 53 e 307";

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 72 DEL 27/04/2010

DETERMINAZIONE 15.06.2011, N. DA13/142:
**Modifica Autorizzazione Unica n° 72
DA13/84 del 27/04/2010.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

MODIFICA

La Determinazione DA13/84 del 27/04/2010
"Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.
387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzio-
ne e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di
potenza pari a 1,08790 MWp da ubicarsi nel
Comune di Canosa Sannita (CH) in località San
Moro, foglio n°8 particelle 4043, 4061, 4042,
4049, 4047, 4048, 69, 302 e 303" rilasciata al
Comune di Canosa Sannita (CH), così come
descritta negli elaborati sopra riportati ed allega-
ti al presente provvedimento.

Art. 1

Fermo restando quanto sopra riportato, ri-
mangono invariati le prescrizioni, condizioni,
obblighi previsti nella Determinazione DA13/84
del 27/04/2010 (Autorizzazione Unica n. 72);

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Iris Flacco

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DH33/52:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "A" Ditta: Di Tullio Pierino residente in c.da Congiunti, 73, del Comune di Collecorvino (PE) Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/226 del 04/11/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole";

Vista la D.G.R. n. 126 del 01/03/2010 che ha stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del bando approvato con D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 per la Misura 1.2.1, incaricando la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione a provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione della D.G.R.;

Vista la nota n. 45378 del 11/03/10 del Direttore della Direzione Politiche Agricole ed i Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Autorità di Gestione del P.S.R., con la quale si dà recepimento alle disposizioni per l'attuazione della D.G.R. n. 126 del 01/03/2010;

Vista la D.D. n. DH23/226 del 04/11/2010 con la quale è stato concesso alla ditta Di Tullio Pierino con sede in Comune di Collecorvino (PE), inserita nella "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento"

della Misura 1.2.1 Fascia di Spesa "A" approvata con D.D. n. DH26/01 del 29/03/2011, il contributo in conto capitale di € 67.915,68 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 69.789,20;

Vista la Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 con la quale si propone, in favore della ditta Di Tullio Pierino con sede in Comune di Collecorvino (PE), la liquidazione dell'Anticipazione per un importo di € 33.957,84 pari al 50 % del contributo concesso di € 67.915,68;

Vista la garanzia fidejussoria del 21/03/2011 in favore di A.G.E.A.;

Vista la conferma di validità della garanzia fidejussoria;

Visto il Certificato della Camera di Commercio di Pescara rilasciato in data 23/02/2011 attestante che la ditta Di Tullio Pierino con sede in Comune di Collecorvino (PE) non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e che Nulla-Osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;

Considerato che ricorrono le condizioni per la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 33.957,84 quale anticipazione del contributo di € 67.915,68 concesso con D.D. n. DH23/226 del 04/11/2010;

Visto l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta Di Tullio Pierino con sede in Comune di Collecorvino (PE), il contributo in conto capitale di € 33.957,84 quale anticipazione del contributo di € 67.915,68 concesso con D.D. n. DH23/226 del 04/11/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di € 33.957,84 in favore della ditta Di Tullio Pierino con sede in Comune di Collecorvino (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali

per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n.2 fasciate;
- Garanzia fidejussoria formata da n. 9 fasciate;
- Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DH33/53:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "A" Ditta: Volpone Gianluca residente in c.da Gallo, 20, del Comune di Penne (PE) Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/319 del 21/12/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.1 "Ammodernamento

nelle aziende agricole";

Vista la D.G.R. n. 126 del 01/03/2010 che ha stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del bando approvato con D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 per la Misura 1.2.1, incaricando la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione a provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione della D.G.R.;

Vista la nota n. 45378 del 11/03/10 del Direttore della Direzione Politiche Agricole ed i Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Autorità di Gestione del P.S.R., con la quale si dà recepimento alle disposizioni per l'attuazione della D.G.R. n. 126 del 01/03/2010;

Vista la D.D. n. DH23/319 del 21/12/2010 con la quale è stato concesso alla ditta Volpone Gianluca con sede in Comune di Collecervino (PE), inserita nella "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" della Misura 1.2.1 Fascia di Spesa "A" approvata con D.D. n. DH26/01 del 29/03/2011, il contributo in conto capitale di € 84.346,39 pari al 50% dell'investimento ammesso di € 168.692,79;

Vista la Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 con la quale si propone, in favore della ditta Volpone Gianluca con sede in Comune di Collecervino (PE), la liquidazione dell'anticipazione per un importo di € 42.173,19 pari al 50% del contributo concesso di € 84.346,39;

Vista la garanzia fidejussoria del 01/04/2011 in favore di A.G.E.A.;

Vista la conferma di validità della garanzia fidejussoria;

Visto il Certificato della Camera di Commercio di Pescara rilasciato in data 21/01/2011 attestante che la ditta Volpone Gianluca con sede in Comune di Collecervino (PE) non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e che Nulla-Osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;

Considerato che ricorrono le condizioni per

la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 42.173,19 quale anticipazione del contributo di € 84.346,39 concesso con D.D. n. DH23/319 del 21/12/2010;

Visto l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta Volpone Gianluca con sede in Comune di Collecervino (PE), il contributo in conto capitale di € 42.173,19 quale anticipazione del contributo di € 84.346,39 concesso con D.D. n. DH23/319 del 21/12/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di € 42.173,19 in favore della ditta Volpone Gianluca con sede in Comune di Collecervino (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n.2 facciate;
- Garanzia fidejussoria formata da n. 9 facciate;
- Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE

DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 30.06.2011, n. DH33/55:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Fascia di Spesa "A" Ditta: Pierdomenico Danilo residente in C.DA. Festina, 8, del Comune di Civitella Casanova (PE) Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/254 del 15/11/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole";

Vista la D.G.R. n. 126 del 01/03/2010 che ha stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del bando approvato con D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 per la Misura 1.2.1, incaricando la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione a provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione della D.G.R.;

Vista la nota n. 45378 del 11/03/10 del Direttore della Direzione Politiche Agricole ed i Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Autorità di Gestione del P.S.R., con la quale si dà recepimento alle disposizioni per l'attuazione della D.G.R. n. 126 del 01/03/2010;

Vista la D.D. n. DH23/254 del 15/11/2010 con la quale è stato concesso alla ditta Pierdomenico Danilo con sede in Comune di Civitella Casanova (PE), inserita nella "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" della Misura 1.2.1 Fascia di Spesa "A" approvata con D.D. n. DH26/01 del 29/03/2011, il contributo in conto capitale di € 33.476,40 pari al 60% dell'investimento am-

messo di €55.794,00;

Vista la Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 con la quale si propone, in favore della ditta Pierdomenico Danilo con sede in Comune di Civitella Casanova (PE), la liquidazione dell'Anticipazione per un importo di € 16.738,20 pari al 50 % del contributo concesso di € 33.476,40;

Vista la garanzia fidejussoria del 16/02/2011 in favore di A.G.E.A.;

Vista la conferma di validità della garanzia fidejussoria;

Visto il Certificato della Camera di Commercio di Pescara rilasciato in data 30/06/2011 attestante che la ditta Pierdomenico Danilo con sede in Comune di Civitella Casanova (PE) non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e che Nulla-Osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;

Considerato che ricorrono le condizioni per la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 16.738,20 quale anticipazione del contributo di € 33.476,40 concesso con D.D. n. DH23/254 del 15/11/2010;

Visto l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta Pierdomenico Danilo con sede in Comune di Civitella Casanova (PE), il contributo in conto capitale di € 16.738,20 quale anticipazione del contributo di € 33.476,40 concesso con D.D. n. DH23/254 del 15/11/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN della liquidazione di € 16.738,20 in favore della ditta Pierdomenico Danilo con sede in Comune di Civitella Casanova (PE), nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Ser-

vizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n.2 facciate;
- Garanzia fidejussoria formata da n. 11 facciate;
- Conferma validità della garanzia fidejussoria formata da n. 1 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 28.06.2011, n. DG21/68:

RICONOSCIMENTO della Ditta "LA VITTORIA S.R.L." - con sede a Chieti Strada Madonna della vittoria,145 - ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005;

Atteso che con propria Determinazione Dirigenziale DG/11/133 del 29.08.2007 sono state stabilite le "Linee-guida vincolanti per l'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 e per la gestione operativa del sistema di allerta rapido per mangimi";

Visto il D. Lgs. 17 giugno 2003, n. 223 "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il Reg. (CE) 22.09.2003 n.1831/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale, e le sue modalità di applicazione – Reg. (CE) 378/2005 e Reg. (CE) 429/2008;

Visto il Reg. (CE) 29.04.2004, n.882/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il D. Lgs. 10 maggio 2004, n. 149 Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2736 del 22.12.1999 “Disposizioni per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali in applicazione del D. Lgs 123/99, nonché misure per la prevenzione della Encefalite Spongiforme dei bovini e della scrapie degli ovini”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 agosto 2006 recante all'oggetto "Applicazione dei Regolamenti (CE) 852, 853, 854 ed 882 del 2004 – Linee guida della Regione Abruzzo”;

Vista la richiesta della Ditta LA VITTORIA S.r.l, pervenuta per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Chieti con nota prot. n. 62573E09 del 19.04.2010 e acquisita al protocollo della Direzione Politiche della Salute in data 25.05.2011, tesa ad ottenere il riconoscimento per la fabbricazione e per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele con additivi (art. 10, comma 1, lett. c - Reg. 183/2005) ;

Considerata la nostra nota n. RA/114160/DG/21/IZ4 del 26.05.2011 con la quale si richiedeva al Servizio veterinario competente della ASL di Lanciano – Vasto- Chieti l'integrazione documentale dell'istanza della Ditta “LA VITTORIA s.r.l.”

Preso atto della nota n. 37943U11-CH del 20.06.2011, del Servizio Veterinario di Igiene

degli Allevamenti e P.Z. della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti corredata della documentazione richiesta dal Servizio di Sanità Veterinaria e S.A.

Accertata la congruità e la regolarità della documentazione allegata alla istanza di che trattasi.

Visto l'art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità riportate in premessa –

- di assegnare il riconoscimento alla Ditta “LA VITTORIA s.r.l.” con sede a Chieti - Strada Madonna della vittoria,145, come stabilimento di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con additivi di cui all'art. 10 comma 1, lett. c del Reg.(CE) 183/2005;
- la Ditta predetta è inserita nell'apposito elenco nazionale previsto all'art.19 comma 2 del richiamato Regolamento CE con il numero IT010070CH
- il Sig. Zuccarini Luciano, legale rappresentante della Ditta La Vittoria s.r.l., che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo, è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale – per il tramite del competente Servizio Veterinario della USL Lanciano – Vasto - Chieti - eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell'attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
- di attribuire al predetto Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, le funzioni di vigilanza sulla struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni vigenti;
- di informare, del presente atto, il Sindaco del Comune ove ha sede la Ditta in oggetto;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002;
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Pescara, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI SANITA'
VETERINARIA E S.A.
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 06.07.2011, n. DB8/43:

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

**PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2011**

Pagina 1 di 1

N° Atto	43	Esecutività			Proposta	COMPETENZA		CASSA	
		Cap.	Art.	Str. Amm.		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	13.02.003	150201	1	DC.19.00	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MEZZI STATALI L. 296/2006 ART. 1, CO. 1259 E 1260	2.256.815,00		2.256.815,00	
S	05.01.007	151423	1	DC.17.00	SPESE PER LA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI ART. 5, COMMA 7 BIS, L. 109/94	173.000,00		173.000,00	
S	05.02.010	152187	1	DR.00.00	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000	176.228,00		176.228,00	
S	05.02.003	162334	1	DA.00.00	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE - DPCM	148.421,54		148.421,54	
S	05.01.011	291531	1	DR.04.00	QUOTA 10% DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 24 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N.549 DA DESTINARE ALLE PROVINCE - L.R. 16.6.2006, N.17.	652.227,86		652.227,86	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		3.406.692,40		3.406.692,40
TOTALI SPESA						3.406.692,40		3.406.692,40	
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI****Bando di gara relativo all'affidamento del servizio di leasing finalizzato all'acquisto di un immobile in L'Aquila.****BANDO DI GARA D'APPALTO
Servizi****SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice: Giunta Regionale d'Abruzzo, Servizio responsabile: Servizio Appalti Pubblici e Contratti - Via L. da Vinci, n.6 - 67100 L'AQUILA - tel. 0862/363365-44 Fax 0862/363347 - Indirizzo internet (URL) <http://gare.regione.abruzzo.it>

Indirizzo al quale inviare le offerte: c/o l'indirizzo sopra indicato.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**DESCRIZIONE**

II.1.1 Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di leasing finanziario finalizzato all'acquisizione dell'immobile sito in L'Aquila - Via Salaria Antica Est n. 27 - determina a contrarre n. DD4/ 68 del 12.07.2011 CIG n. 29747243E6 CUP C19E11001250002

II.1.2 Luogo di prestazione del servizio: L'Aquila

II.1.3 Appalto pubblico

II.1.7 L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : SI

II.2 QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

II.2.1 importo a base d'asta : €. 15.135.000,00 oltre Iva ed imposte di legge.

II.3 DURATA DELL'APPALTO: 18 anni;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO**

III.1.3 forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti: in conformità all'art.37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1 Situazione personale degli operatori: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. - iscrizione agli Albi di cui agli artt. 13 o 64 del D.Lgs 385/1993 ovvero iscrizione per gli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 106 del predetto Decreto

III.2.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste : possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a 20 milioni di euro

III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste: aver perfezionato una o più operazioni di locazione finanziaria immobiliare nel triennio 2010-2009-2008 per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro (valore dei beni)

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1 procedura: aperta ai sensi dell'art. 55 e segg. del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

IV.2.1 criteri di aggiudicazione: prezzo più basso in termini di percentuale di spread arrotondata al terzo decimale

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 05.09.2011 all'indirizzo di cui alla sezione 1.

IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni

IV.3.8 Data di apertura delle offerte: ore 10,00 del 06.09.2011. Potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati.

VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

RUP : Ing. Antonio Macera Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Responsabile della procedura di gara: Arch. Antonio Perrotti Dirigente del Servizio Appalti Pubblici e Contratti

Informazioni di carattere amministrativo: livia.difiore@regione.abruzzo.it

Informazioni di carattere tecnico: everina.difilippo@regione.abruzzo.it;
rosa.ciucci@regione.abruzzo.it;

La documentazione di gara é scaricabile dal sito internet <http://gare.regione.abruzzo.it>
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte.

I concorrenti, dato l'importo della gara, sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.V.C.P.

Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente appalto sarà pubblicata sul sito internet (URL) <http://gare.regione.abruzzo.it>; pertanto gli interessati sono tenuti a consultarlo frequentemente.

Data di spedizione del presente bando all'Ufficio Pubblicazione U.E.: 13.07.2011

Il Dirigente del Servizio (Arch. Antonio Perrotti)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI

Bando di gara relativo a "Selezione di un soggetto gestore per la costituzione e la gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per aiuti alle piccole imprese innovative".

BANDO DI GARA D'APPALTO

Servizi

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- I 1) **Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:** Regione Abruzzo – Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Appalti Pubblici e Contratti, via Leonardo da Vinci 6, I-67100 L'Aquila. Tel.: 08 62 36 31. fax: 08 62 36 33 47.
Posta elettronica: francesca.santini@regione.abruzzo.it
Indirizzo Internet (URL): <http://gare.regione.abruzzo.it>
- 5) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Livello regionale/locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

- II 1. 3) **Tipo di appalto:** Servizi Cat. 6
- 6) • **Descrizione/oggetto dell'appalto:** selezione di un soggetto gestore per la costituzione e la gestione di un Fondo di Rotazione, ivi compresa l'attività di cassa, per aiuti alle piccole imprese innovative e per facilitare la fusione/agggregazione di Consorzi fidi (Attività I.2.2 e I.2.4 del Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Abruzzo per gli anni 2007-2013 cofinanziato dal FESR) - Determina a contrarre n. DD4/070 del 12.07.2011 - **CIG 2724575C79**
- 7) **Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi**
REGIONE ABRUZZO
- 9) **Divisione in lotti :** No
2. 1) **Valore totale dell'appalto:** Euro 1.600.000,00 IVA esclusa
3. **Termine di esecuzione:** 31/12/2015

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

- III 1. 1) **Cauzioni e garanzie richieste:** cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, al netto dell'IVA.
- 3) **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti aggiudicatario dell'appalto:** in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 163/06.
2. 1. 1) **Situazione giuridica – prove richieste:**
Dichiarazioni di cui ai moduli A e B disponibili sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>
- 2) **Capacità economica e finanziaria – prove richieste:**
- i. media nel quinquennio 2006/2010 del Margine Operativo Lordo (MOL) di gestione ante imposte non inferiore a 4% del capitale investito;
 - ii. media nel quinquennio 2006/2010 dell'attivo patrimoniale risultante dai bilanci non inferiore ad euro 100 milioni;

3) Capacità Tecnica – prove richieste:

- i. esperienza, nel decennio 2001-2010, acquisita nella gestione di fondi strutturali europei, affidati da un ente pubblico, di entità non inferiore a 200 milioni di euro;
- ii. disponibilità di una rete, almeno 5 sportelli per provincia, anche in convenzione, in grado di fornire informazioni, consulenza ed assistenza all'utenza;
- iii. aver effettuato almeno 10 investimenti al capitale di rischio di impresa, per un importo non inferiore a euro 100.000,00 per ciascuna operazione;


SEZIONE IV: PROCEDURE

- IV. 1) **Tipo di procedura:** aperta
- 2) **Criteri di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. 163/06
- 3) **Termine per il ricevimento delle offerte:** ore 13.00 del 29.08.2011
- 6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta** 180 giorni
- 7) **Data, ora e luogo apertura delle offerte:** 30.08.2011 ore 10,30 – Indirizzo: vedi punto 1.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**4) Altre informazioni:**

- a. Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorelay D'Amico
- b. Responsabile del procedimento di gara: Ing. Francesca Santini.
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all'indirizzo e-mail francesca.santini@regione.abruzzo.it; di carattere tecnico: relativamente all'Attività I.2.2 "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative" alla dott.ssa Nicoletta Ciccone – Nicoletta.ciccone@regione.abruzzo.it, relativamente all'Attività I.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" alla dott.ssa Lorelay D'Amico – lorelay.damico@regione.abruzzo.it
- c. Eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto saranno pubblicate sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>, pertanto gli operatori interessati sono invitati a consultarlo periodicamente.
- d. Le imprese interessate alla partecipazione alla gara sono tenute al versamento della somma di € 140,00 dovuta a titolo di contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le modalità riportate in disciplinare di gara.

Il Dirigente (Arch. Antonio Perrotti)



COMUNE DI CASTIGLIONE A
CASAURIA (PE)

Avviso di deposito variante al P.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

RENDE NOTO

Che dalla pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e per 45 giorni consecutivi sarà depositata, a norma dell'art. 10 della L.R. 27/04/1995, n. 70,

presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/06/2011, dal seguente oggetto: Legge Regionale 09/ agosto 1999, n. 54. Recepimento nelle vigenti norme tecniche di attuazione in Variante al P.R.E..

Entro tale termine potranno essere presentate le osservazioni, come previsto dallo stesso art. 10 della L.R. 27/04/1995, n. 70.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

Geom. Barnabeo Roberto

COMUNE DI PIANELLA (PE)

Programma integrato di intervento ad iniziativa privata per attuazione sub-comparto del P.E.E.P. C.da San Nicola della frazione di Cerratina. pratica V 46/2011. Ditta Luciani Silvio variante P.E.E.P. Vigente - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA


Viste la L.865/71, in particolare l'art. 34, la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n.11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2011, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.E.E.P. loc. C.da San Nicola vigente, ai sensi dell'art.34 della L.865/71.

Pianella, li 05/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Loredana Scotolati



COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)

**Delibera Consiliare del 27 giugno 2011
n.9. Approvazione variante al Piano Regolatore Esecutivo**

IL SINDACO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 27.06.2011, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato definitivamente approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torricella;

Visto l'art.43, comma 2° della L.R. 03.03.1999 n.11 con le modifiche ed integrazioni della L.R. 14.03.2000 n.26, in materia di procedimento di approvazione della pianificazione urbanistica comunale;

RENDE NOTO

Che con la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 27 giugno 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata definitivamente la variante al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torricella Sicura.

Torricella Sicura li

IL SINDACO
Daniele Palumbi

PROCACCIA & C. S.R.L.

Avviso di assoggettabilità alla procedura di VIA: Rinnovo di impianto di recupero rifiuti non pericolosi iscritto al RIP Teramo

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Annuncio da pubblicare sul BURA, nell'ALBO PRETORIO del Comune di Notaresco (TE) e sul sito INTERNET della Regione.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lvo 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela,valorizzazione del

paesaggio e valutazione ambientale - ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Rinnovo di impianto di recupero rifiuti non pericolosi

PROPONENTE: PROCACCIA & C. SRL, Zona Industriale Notaresco (TE), tel. e fax 0861-650152, email: gennaroprocaccia@virgilio.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale", Allegato IV, punto 7, lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152"

LOCALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO: Comune di Notaresco (TE), Zona Industriale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Rinnovo dell'iscrizione al RIP n. 050/TE

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

PROCACCIA & C. SRL
Giovanna Procaccia

RETTIFICHE

COMUNE DI TUFILLO (CH)

Rettifica Avviso di deposito del nuovo Piano Regolatore Esecutivo.

AVVISO DI RETTIFICA

Si avvisa che, per mero errore materiale, nell'avviso di adozione del nuovo P.R.E. (pubblicato sul *B.U.R.A.* ordinario n. 45 del 27/07/2011) la data della delibera consigliare n. 29 è stata indicata il 15/07/2011 anziché il 16/07/2011. Pertanto la data esatta è il 16/07/2011.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
Geom. Antonini Maurizio**

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**